

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 1967

(157<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Miglioramenti e modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate » (2506) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 2865, 2867, 2870, 2871 2872, 2875, 2876, 2877, 2879, 2881, 2883 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 3890, 2891 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899
ANGELILLI . . . . .	2890, 2891, 2895, 2897
ARTOM . . . . .	2869, 2870, 2872, 2874, 2875, 2878 2881, 2888, 2890, 2891, 2895, 2898
BERTOLI . . . . .	2869, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876 2877, 2878, 2879, 2885, 2889, 2890 2891, 2893, 2894, 2895, 2896, 2898
BOCCASSI . . . . .	2867, 2868, 2872, 2875, 2876, 2877, 2883 2884, 2885, 2886, 2888, 2889, 2890
BONACINA . . . . .	2871
BRACCESI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	2870, 2875, 2876, 2877, 2878, 2881, 2883 2884, 2886, 2887, 2891, 2893, 2894, 2895, 2897, 2899
GIGLIOTTI . . . . .	2889, 2890, 2894
MAGLIANO . . . . .	2884
MAIER . . . . .	2879, 2885, 2889
PELLEGRINO . . . . .	2889, 2898
TRABUCCHI . . . . .	2874, 2875, 2877, 2878, 2883 2884, 2885, 2888, 2890, 2891, 2893 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899

La seduta è aperta alle ore 17,35.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bonacina, Conti, De Luca Angelo, Gigliotti, Maccarrone, Magliano Terenzio, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Salari, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertone, Ferreri, Fortunati e Lo Giudice sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Celasco, Angelilli, Boccassi e Molinari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Miglioramenti e modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate » (2506)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge: « Miglioramenti e modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate ».

Comunico alla Commissione che mi è pervenuto un telegramma da parte del vice presidente senatore Fortunati, impossibilitato a partecipare ai lavori odierni per motivi di salute, nel quale lo stesso esprime il proprio parere favorevole al disegno di legge, con tutti i possibili miglioramenti che vi potranno essere apportati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Informo innanzitutto che sul disegno di legge in esame la 10ª Commissione, lavoro, emigrazione, previdenza sociale, ha espresso parere favorevole; non sono invece pervenuti i pareri delle Commissioni 1ª e 6ª, ma poichè i termini sono ormai scaduti, è da ritenere che anche queste nulla abbiano in contrario all'approvazione del provvedimento.

Riferirò ora succintamente sul disegno di legge che intende rispondere all'attesa creata dopo l'approvazione della legge 26 luglio 1965, n. 965 (avente per oggetto: « Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ») in tutti coloro che da tale provvedimento si erano sentiti considerati in modo non adeguato.

Con la citata legge n. 965 è stata attuata una radicale riforma del sistema di pensionamento delle categorie interessate, adottando, a partire dal 1º luglio 1965, il principio della determinazione del trattamento di quiescenza sulla base dell'ultima retribuzione percepita in attività di servizio e non più quello della capitalizzazione dei contributi versati, il quale, a causa della svalutazione della moneta, aveva reso assolutamente inadeguate al costo della vita le pensioni in atto. Per coloro, dunque, che erano stati posti in quiescenza prima del 1º gennaio 1958 era stato adottato un sistema di riva-

lutazione in misure percentuali, mentre per le pensioni liquidate a partire da quest'ultima data si era tenuto conto, almeno in parte, del trattamento retributivo degli ultimi anni. Tale soluzione aveva dato luogo, però, a numerosissimi casi di sperequazione, soprattutto a danno di coloro che, posti in quiescenza col sistema della capitalizzazione, si erano trovati a percepire un assegno enormemente svalutato.

Ecco dunque che dopo oltre un anno di attesa si è giunti, attraverso il lavoro di una Commissione composta dai rappresentanti del personale dei settori interessati, nonchè del Ministero del tesoro, del Ministero dell'interno e degli organismi previdenziali, all'impostazione del disegno di legge in esame. Il provvedimento non è completo, dato che la Commissione non ha ancora concluso *in toto* i propri lavori; tuttavia, tenuto conto che occorre provvedere urgentemente onde eliminare le gravi sperequazioni in atto, anche se nel frattempo era stato concesso un assegno temporaneo, si è ritenuto di non dover attendere la conclusione dei lavori della Commissione anzidetta per rivedere i trattamenti in atto.

Passando ad illustrare il disegno di legge, a me parrebbe anzitutto opportuno modificarne il titolo come segue: « Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, e modifiche ai rispettivi ordinamenti », in modo da far subito risaltare il contenuto del provvedimento.

In cosa consistono i miglioramenti? Consistono nel fatto che, attraverso congegni che valuteremo in sede di esame dei singoli articoli, si provvede a riliquidare con identico sistema di perequazione tutte le pensioni in atto al 1º luglio 1965. Premesso che — a quanto mi è stato riferito — le posizioni pensionistiche interessate sono circa 140 mila, il disegno di legge, abbandonato il criterio di aumenti percentuali il quale, più che definire il problema del riassetto delle vecchie pensioni, lo acuirebbe creando ine-

vitabilmente nuove sperequazioni fra la collettività dei pensionati, e scartata sotto un certo aspetto anche la possibilità di una rigida perequazione delle singole posizioni (non bisogna dimenticare che molti elementi non hanno svolto la loro attività alla dipendenza di un solo ente, ma prestavano servizi simultanei) la quale tra l'altro avrebbe comportato l'esame di circa 15 mila regolamenti organici: regolamenti dei Comuni, degli ECA, degli Enti ospedalieri, delle Aziende municipalizzate, eccetera; il disegno di legge, dicevo, ha adottato il criterio di attribuire sia al dipendente andato in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1958, sia a chi vi è andato dopo tale data, una pensione corrispondente alla situazione di cui avrebbe virtualmente goduto se avesse potuto continuare nel suo impiego fino al 31 dicembre 1966.

Bisogna riconoscere che l'accettazione di tale principio, che è stata chiesta con molto vigore soprattutto dai rappresentanti sindacali facenti parte della Commissione precedentemente citata, costituisce un fatto di notevole rilievo: si è abbandonato *in toto* il sistema della capitalizzazione e si è adottato il principio dell'ultimo stipendio, come è stato fatto per i dipendenti statali...

**B O C C A S S I .** Direi meglio che ci si è avvicinati!

**P R E S I D E N T E ,** *relatore.* D'accordo, ma ci si è avvicinati in maniera molto sensibile. Del resto anche i vecchi dipendenti si sentivano moralmente in diritto di ottenere ciò e di non dover pagare il prezzo di fenomeni valutari dei quali non avevano nessuna colpa.

Si ricostruisce, dunque, la virtuale carriera di ognuno dei dipendenti al 31 dicembre 1966 e poi si attribuisce a ciascuno una retribuzione annua contributiva mediamente ragguagliata alla retribuzione che avrebbe percepito a quella data, in relazione al grado e all'anzianità di servizio. Ritengo che ciò rappresenti un notevole vantaggio rispetto al sistema attualmente in atto, sistema che pure era già stato sensibilmente migliorato con la legge del 1965, n. 965.

Fatte queste premesse di carattere generale, passo ad illustrare dei singoli articoli gli elementi che caratterizzano l'impostazione del provvedimento.

L'articolo 1, per esempio, prevede la concessione, a favore dei titolari di pensione a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza (Cassa pensione dei dipendenti degli Enti locali, dei segretari comunali, dei sanitari, degli ufficiali giudiziari, eccetera), delle quote di aggiunta di famiglia per i figli e per i genitori, in analogia a quanto già in vigore per i pensionati dello Stato.

L'articolo 2 riconosce a favore dei titolari di pensione di privilegio di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, un assegno complementare, corrisposto nella misura e con le norme attualmente già in vigore per i pensionati dello Stato. La disposizione, oltre ad avere anch'essa carattere di giustizia, comporterà anche un sensibile miglioramento, giacché gli interessati passeranno all'incirca da 150-200 mila lire a 500-600 mila lire all'anno.

L'articolo 3 riguarda esclusivamente i riscatti. Col presente provvedimento non ci sarà più il limite, finora vigente, dei quindici anni di servizio per il riscatto; questo potrà, quindi, avvenire anche per la parte eccedente gli anni quindici. In verità, siccome il riscatto è effettuato secondo i criteri del premio assicurativo, non si comprende perchè a coloro che avevano la possibilità di chiedere il riscatto oltre i quindici anni non era consentito di realizzare tale desiderio.

L'articolo 4 stabilisce un altro principio, per il quale, nella fascia delle prime 195.000 lire di pensione all'anno, in nessun caso le pensioni indirette potranno essere inferiore all'80 per cento, il che corrisponde ad un minimo di lire 156.000. Si tratta dell'estensione di un principio che viene già applicato per i dipendenti dello Stato.

Con gli articoli 5, 6 e 7 si effettua l'operazione della perequazione attraverso la riliquidazione delle pensioni, basata su un tecnicismo piuttosto complicato. Per esempio, ai fini della determinazione della retribuzione virtuale al 31 dicembre 1966 si tolgono

— per aggiungerle in un secondo momento — tutte le maggiorazioni personali derivanti dalle campagne di guerra, da anni di abbuono per esodo volontario o mancato giuramento ed altri analoghi benefici.

In particolare, con l'articolo 7 si stabilisce che non può essere attribuito come nuovo trattamento annuo di pensione diretta un trattamento inferiore a quello spettante al 31 dicembre 1966 e, in ogni caso, viene garantita una pensione di 2.526.000 lire annue.

L'articolo 8 proroga di quattro anni il termine previsto dall'ultimo comma della legge del 1965 e gli articoli 9, 10 e 11 contengono norme regolamentari o di carattere straordinario.

Con quest'ultimo articolo, in particolare, la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali viene autorizzata a concedere all'INADEL un prestito di lire dieci miliardi, di cui cinque entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge e la residua parte non oltre il 31 dicembre 1972. Ma al relatore sono state presentate officiosamente due proposte di modifica del testo governativo dell'articolo 11 (si vedrà poi se sia il caso di tradurle in emendamenti formali): la prima prevede la concessione di tutti e dieci i miliardi entro quest'anno da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, nonchè la concessione di un mutuo di quaranta miliardi di lire da parte della Cassa depositi e prestiti per far fronte ai debiti che gli enti locali hanno, stabilendo anche il principio che, a partire dal 1968, la compartecipazione all'imposta generale sull'entrata e agli altri tributi statali a favore dei Comuni e delle Province sarà decurtata *ope legis* dei contributi che i Comuni e le Province debbono ai fondi e all'INADEL; la seconda proposta, invece, suggerisce la concessione di 15 miliardi di lire in contanti e l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per 35 miliardi.

L'articolo 12, infine, stabilisce che per l'applicazione degli articoli 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959 n. 1077, per contratto collettivo di lavoro deve intendersi quello nazionale. Qui sorge una questione di una certa delicatezza, perchè si tratta di una interpretazione *ex tunc* di una legge di

otto anni addietro. A questo proposito sono stati proposti officiosamente degli emendamenti allo scopo di rendere applicabili le norme di altri contratti, oltre quelli nazionali. Naturalmente gli Istituti di previdenza sono di contrario avviso perchè ritengono che, trovandoci nel campo della retribuzione pensionabile, che riguarda esclusivamente gli aumenti fissi che nascono dalla normale attività, devono essere esclusi tutti gli emolumenti accessori. Ma penso che dovremo ponderare bene la questione, per evitare che, col ridurre le superpensioni, si corra il rischio di togliere qualcosa alle pensioni normali.

Detto questo, devo spendere ancora qualche parola sulle tre tabelle che accompagnano il disegno di legge. La tabella I riguarda i coefficienti applicabili per operare la riduzione del trattamento nei casi in cui ricorra la valutazione di campagne di guerra, di abbuoni per esodo volontario o mancato giuramento, oppure di altri analoghi benefici. Si tratta di una riduzione che viene operata ai fini della determinazione della posizione pensionistica pura, ma ciò che viene tolto in questa operazione è aggiunto in un secondo momento, come ho già detto. Lo vedremo poi meglio esaminando analiticamente i vari articoli.

La tabella II costituisce l'elemento base per la determinazione del trattamento pensionistico di coloro che hanno cessato dal servizio anteriormente alla data del 1° gennaio 1958, mentre la tabella III, infine, serve per la determinazione della retribuzione virtuale al 31 dicembre 1966 delle pensioni liquidate dopo il 1° gennaio 1958.

Onorevoli colleghi, spero di essere riuscito a chiarire in termini generali le caratteristiche di questo disegno di legge piuttosto complicato, del quale raccomando l'approvazione.

**B O C C A S S I .** Dalla relazione del Presidente risulta che con la legge 26 luglio 1965, n. 965, furono concessi miglioramenti che però non accontentarono le categorie interessate, non essendo state eliminate le sperequazioni esistenti. La legge citata stabiliva però il nuovo principio della determinazione del trattamento di quiescen-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

157ª SEDUTA (5 dicembre 1967)

za per i dipendenti degli Enti locali sulla base dell'ultima retribuzione percepita, analogamente alle norme vigenti per i dipendenti dello Stato. Il disegno di legge in esame si propone di eliminare le sperequazioni anzidette sulle base della normativa e dei principi contenuti nella legge n. 965.

Quali sono dunque i vantaggi che ne derivano? Occorre fare una distinzione. Per coloro che sono andati in quiescenza anteriormente alla data del 1° gennaio 1958 è stabilito un aumento della pensione del 66 per cento, mediante l'applicazione di speciali coefficienti riportati nelle tabelle 1 e 2 annesse al disegno di legge. Per le pensioni successive al 1° gennaio 1958, l'aumento varia dal 66 al 77,6 per cento rispetto all'ultima retribuzione, a seconda dell'epoca di cessazione dal servizio e in base ai coefficienti riportati nella tabella n. 3. È però detto molto chiaramente nella relazione che con tali miglioramenti vengono assorbiti l'aumento stabilito con la legge del 1965 e la rendita vitalizia costante di 87 mila lire. Per le pensioni indirette e di reversibilità si mantiene il concetto stabilito per le pensioni dirette, mentre gli assegni familiari sono estesi con un sistema analogo a quello vigente per i dipendenti dello Stato.

Noi abbiamo presentato alcuni emendamenti che contengono tutta la nostra critica al disegno di legge in esame. In primo luogo sarebbe opportuno considerare la necessità di far decorrere i benefici contenuti nel provvedimento dal 1° luglio del 1965, anziché dal 1° gennaio 1967, anche perchè tale data è assunta come punto di riferimento all'articolo 5 ove si prevede la riliquidazione delle pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965. Come pure ci sembra logico che debba essere estesa alle pensioni di reversibilità la normativa più favorevole, e in tale senso abbiamo presentato alcune proposte di modifica all'articolo 4.

Quanto poi al « taglio delle punte », per siamo che tale criterio debba venire applicato al trattamento di pensione e non alla retribuzione contributiva, come invece il disegno di legge fa per le pensioni liquidate dopo il 1° gennaio 1958. In caso contrario

si verrebbero a tagliare proprio le pensioni meno alte, cioè quelle spettanti con poca anzianità di iscrizione e con alta retribuzione. Ci sembra giusto infine assicurare una maggiorazione minima di 4 mila lire mensili anziché di 2 mila (articolo 7), ed eliminare le sperequazioni più evidenti per il trattamento di reversibilità e per l'equiparazione degli orfani. Per quanto riguarda l'articolo 12, sul quale ha ampiamente parlato l'onorevole Presidente, mi riservo di intervenire in sede di discussione degli articoli.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge rappresenta anche per noi un passo avanti nel sistema pensionistico delle categorie interessate e, come tale, è vivamente atteso. Noi ci proponiamo di apportarvi delle modifiche che lo rendano meglio aderente allo scopo, soprattutto in favore di quei poveretti che sono andati in pensione prima del 1958 per i quali è previsto un aumento veramente misero.

**A R T O M .** Personalmente ho provveduto ad interpellare sul disegno di legge i rappresentanti delle categorie interessate i quali mi hanno sì prospettato l'opportunità di alcune modifiche, ma hanno soprattutto insistito sulla necessità che il provvedimento sia approvato entro la corrente legislatura. Annuncio pertanto che collaborerò all'eventuale discussione sugli emendamenti, ma che in ogni caso voterò a favore di tutti gli articoli.

**B E R T O L I .** Desidero chiedere al relatore un chiarimento in merito all'articolo 8 del quale non sono riuscito a comprendere il significato, forse anche perchè non conosco la norma in esso richiamata. È scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge che detto articolo « prevede la proroga fino al 31 dicembre 1972 delle speciali norme che regolano le prestazioni di lavoro straordinario del personale addetto agli Istituti di previdenza. Tale norma si rende necessaria per assicurare tempestivamente il mantenimento dei costi relativi al detto personale ai livelli più bassi possibili anche dopo il 31 dicembre 1968 e per fronteggiare

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

157ª SEDUTA (5 dicembre 1967)

adeguatamente, fin d'ora, le sempre più crescenti esigenze dei servizi in continuo sviluppo ».

Mi sembra strano che in un provvedimento che stabilisce miglioramenti e modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni, sia inserita una norma di tal genere.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. La legge 26 luglio 1965, n. 965 (« Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ») così stabilisce all'articolo 20, richiamato dal disegno di legge in esame: « Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nei limiti numerici stabiliti dal Consiglio di amministrazione degli istituti stessi, sono autorizzati a stipulare contratti di locazione di opere per il fabbisogno dei propri servizi relativo alla codifica dei dati ed alla perforazione di schede meccanografiche. La spesa complessiva derivante dall'applicazione del comma precedente è ripartita tra le Casse pensioni facenti parte degli Istituti medesimi in base alle aliquote stabilite dall'articolo 17 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593. . . . Il termine previsto dall'articolo 18 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, è prorogato dal 31 dicembre 1965 fino al 31 dicembre 1968 »

L'articolo 8 del provvedimento in esame stabilisce che quest'ultimo termine sia prorogato al 31 dicembre 1972. Ricordo anche che in base ad un emendamento proposto dal senatore De Luca, la parte iniziale dell'articolo 8 dovrebbe essere così modificata onde renderla più chiara: « Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, compreso quello della Ragioneria generale, è prorogato. . . ». Dichiaro sin d'ora d'essere favorevole all'accoglimento di tale emendamento.

Perché si vuole stabilire la su indicata proroga? In base alla legge del 1965 furono stipulati da parte degli Istituti di previdenza contratti di locazione di opere per la codifica dei dati e per la perforazione di schede meccanografiche, con l'autorizzazione di prestazioni di lavoro straordinario per il personale fino al 31 dicembre 1968. Si è constatato, però, che vi sono da rivedere 140 mila partite, con ulteriori applicazioni ed elaborazioni elettroniche dei dati. Che cosa intendono dunque proporre gli Istituti di previdenza?

Gli Istituti di previdenza propongono che gli accordi in atto al 31 dicembre 1968 vengano prorogati fino al 31 dicembre 1972. Tale proroga si rende necessaria per assicurare tempestivamente il mantenimento dei costi relativi al personale addetto agli Istituti di previdenza ai livelli più bassi possibili anche dopo il 31 dicembre 1968 e per fronteggiare adeguatamente, fin da ora, le crescenti esigenze dei servizi, in continuo sviluppo.

**A R T O M**. È opportuno specificare che la Ragioneria centrale alla quale si fa riferimento nel testo dell'emendamento De Luca è la Ragioneria centrale degli Istituti di previdenza e non la Ragioneria centrale dello Stato.

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il relatore ha ampiamente illustrato la portata del disegno di legge in discussione, sicché non mi resta che completare la sua esposizione.

Desidero anzitutto ricordare che la Commissione di studio istituita con decreto ministeriale era composta oltre che da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro, della Ragioneria generale dello Stato, degli Istituti di previdenza, anche da rappresentanti delle categorie interessate; essa ha, pertanto, tenuto conto di tutte le richieste avanzate dai pensionati. Solo dal raffronto delle richieste avanzate e dalla possibilità di recuperare le somme necessarie è sorto il testo di questo disegno di legge, che non soddisfa, quindi, tutte le richieste le quali, peraltro, saranno prese in considerazione successivamente, poichè la

Commissione di studio continua a funzionare e sta studiando la possibilità di trovare una soluzione anche per le altre rivendicazioni che sono rimaste in sospeso. Ho voluto chiarire, in sostanza, che il disegno di legge in esame prende in considerazione soltanto i punti essenziali e che gli altri punti di natura particolare sono ancora allo studio della Commissione e saranno prossimamente sottoposti alla nostra attenzione.

Il miglioramento del trattamento pensionistico dei dipendenti degli Enti locali, degli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate comporta un onere di 190 miliardi; l'estensione ai dipendenti degli enti locali del criterio di determinazione della pensione indiretta o di reversibilità adottato per le casse pensioni giudiziarie comporta un onere di 30 miliardi; l'estensione dell'aggiunta di famiglia ai pensionati, attuale e futura, della Cassa pensioni comporta un onere di 65 miliardi, mentre quella degli insegnanti, dei sanitari, degli ufficiali giudiziari comporta un onere, rispettivamente, di 200 milioni, di 4 miliardi e mezzo e di 350 milioni. Questo rende necessario che nell'esaminare il provvedimento si tenga conto di questi limiti perchè tanto il bilancio tecnico, quanto la rivalutazione della rendita patrimoniale degli Istituti di previdenza non consentano una maggiore ampiezza: bisogna essere previdenti per gli anni futuri.

Potrei dare ancora qualche chiarimento in merito all'esposizione del relatore, ma mi astengo dal farlo poichè ho sentito già che la Commissione concorda sulla necessità di approvare il testo del disegno di legge, emendato opportunamente.

**B O N A C I N A .** Ho apprezzato la relazione del Presidente e, pur riservandomi di valutare le osservazioni che via via verranno fatte sui singoli articoli, dichiaro che sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E ,** *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1967, ai titolari di pensione a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico, nella misura e con le norme di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

L'articolo 1 — come ho già avuto modo di dire — prevede la concessione, a decorrere dal 1° gennaio 1967, a favore dei titolari di pensione a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, delle quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico, nella misura e con le norme di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni. Le modificazioni sono quelle contemplate dalle seguenti leggi: legge 3 marzo 1960, n. 185; legge 22 dicembre 1960, n. 1564; legge 6 febbraio 1963, n. 44; legge 11 febbraio 1963, n. 79.

All'articolo 1 è stato presentato dai senatori Boccassi, Gigliotti, Pirastu e Stefanelli un emendamento tendente a sostituire le parole: « con effetto dal 1° gennaio 1967 » con le altre: « con effetto dal 1° luglio 1965 »

A questo proposito mi permetto di esprimere qualche considerazione sulla situazione tecnico-finanziaria della Cassa dipendenti enti locali al 1° gennaio 1967.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge è detto che i miglioramenti e le modifiche al trattamento di quiescenza comportano, in valore capitale, maggiori oneri di lire 286 miliardi, derivanti, per lire 190 miliardi, dalla riliquidazione delle pensioni e, per lire 96 miliardi, dall'istituzione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'assegno complementare, nonchè dalle norme più favorevoli stabilite per la reversibilità delle prime 195 mila lire della pensione diretta. Tali oneri di lire 286 miliardi, in valore capitale, trovano copertura nel corri-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

157ª SEDUTA (5 dicembre 1967)

spondente avanzo tecnico che risulta dall'aggiornamento del bilancio tecnico della Cassa al 1° gennaio 1967.

Così pure, i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute nel disegno di legge relative alle altre tre Casse pensioni per la loro assai più ridotta entità risultano pienamente compatibili con le rispettive disponibilità di bilancio.

Ho voluto, pertanto, conoscere esattamente la situazione tecnico-finanziaria delle Casse interessate e soprattutto quella della Cassa dipendenti enti locali. Posso dire che il patrimonio della Cassa dipendenti enti locali ammonta a circa 890 miliardi di lire. Tale patrimonio è rappresentato da immobili e da disponibilità liquide. Avrei potuto chiedere qualche voce analitica, ma ho ritenuto che l'importante era conoscere il patrimonio nel suo valore globale. Mi sono limitato soltanto a chiedere se i crediti valgono per il valore nominale e a quale valore sono considerati gli immobili; mi è stato risposto che gli immobili sono considerati al valore di acquisto, dedotti gli ammortamenti.

Debbo aggiungere che il patrimonio immobiliare delle Casse pensioni amministrate dal Tesoro ammontava, al 31 dicembre 1962, a 36 miliardi: il 77 per cento in Roma e il rimanente in quattordici provincie; alla fine del 1966 raggiungeva un valore di 82 miliardi: 70 per cento in Roma e 30 per cento in 21 provincie. Qualora le pratiche istruttorie per l'acquisto andassero a buon fine, il valore del patrimonio raggiungerebbe presto i 143 miliardi, il 54 per cento in Roma e il resto nelle altre provincie. Verrebbe, cioè, gradualmente ridotta l'aliquota dei possessi immobiliari in Roma e verrebbe dilatato il possesso immobiliare nei vari capoluoghi di provincia. Questo patrimonio di 82 miliardi comportava, alla fine del 1966, l'affitto di 7.521 appartamenti, di 1.031 negozi, di 48.000 metri quadrati di magazzini, nonchè 40.211 metri quadrati di autorimesse.

Dicevo, quindi, che il valore del patrimonio della Cassa dipendenti enti locali ammonta a 890 miliardi. Vi è poi un contributo statale annuo di 950 milioni di lire, il cui valore attuale è stimato in 11 miliardi.

BERTOLI . . . ossia il valore del capitale.

PRESIDENTE, *relatore*. Esattamente. Abbiamo poi il valore capitale dei contributi del 23 per cento della retribuzione pensionabile, relativa a circa mezzo milione di posizioni, al saggio del 5,25 per cento, pari a 3.779 miliardi di lire.

BERTOLI. Vorrei sapere di quanto aumenta all'anno l'accantonamento delle riserve tecniche.

PRESIDENTE, *relatore*. Si tratta di un dato che non ho richiesto, sul quale peraltro potrò informarmi.

BERTOLI. È, comunque, un aumento crescente, che sarà ancora aumentato rispetto agli anni passati.

Boccassì. A me risulta di 80 miliardi.

ARTOM. In ordine alla domanda dell'onorevole collega circa l'incremento della riserva matematica, sarebbe opportuno conoscere se si applica il saggio di interesse del 3,50 o del 4 per cento.

PRESIDENTE, *relatore*. Risponderò in fine. Proseguendo nella mia esposizione faccio presente che vi è poi il valore capitale dei contributi del 23 per cento sulle prime 50.000 lire di integrazione speciale (si tiene un conteggio a parte di tale integrazione speciale essendo questa conglobabile) di 156 miliardi di lire.

Il totale delle attività è quindi di circa 4.846 miliardi di lire.

Vi è inoltre una quinta voce « Attività derivante dal maggior rendimento dei capitali, fino al livello del 6 per cento, rispetto al tasso tecnico », sulla quale mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi, di 128 miliardi. Il totale diventa quindi di 4.974 miliardi di lire.

Per quanto si riferisce al passivo abbiamo il valore capitale degli oneri per prestazioni (esclusa la capitalizzazione dell'integra-



zione speciale) di 788 miliardi per le attuali pensioni a cui deve essere aggiunto il valore capitale delle future pensioni per 3.181 miliardi; in totale oneri per valore capitale di 3.970 miliardi di lire.

Si passa poi al valore capitale degli oneri connessi con l'integrazione speciale per 718 miliardi: e pertanto, sommando i 3.970 miliardi del valore capitale degli oneri per prestazioni con i 718 miliardi del valore capitale degli oneri connessi con l'integrazione speciale si hanno 4.688 miliardi.

Si ha, quindi, un avanzo tecnico di 157 miliardi, ai quali vanno aggiunti i 128 miliardi della disponibilità derivante dal maggior rendimento dei capitali per un totale di 286 miliardi, che sono appunto quelli necessari per fra fronte ai provvedimenti contemplati nel presente disegno di legge.

Dall'esame di questi dati analitici appare evidente che la situazione non tollera eccessivi incrementi di spesa: il conto è infatti alquanto tirato.

BERTOLI. Come ho avuto modo di rilevare in altre occasioni, il sistema di capitalizzazione seguito dalle Casse pensioni può avere un valore solo nel caso in cui sia prevedibile la cessazione di attività da parte dell'organismo assicuratore. Solo partendo infatti da un punto di vista puramente teorico e considerando che gli istituti di previdenza ad un certo punto possano cessare la loro attività, è possibile ammettere la necessità di riserve tecniche tali da fronteggiare tutti gli oneri successivi a tale cessazione fino al loro esaurimento.

Tutta la teoria delle riserve tecniche è basata appunto su questa ipotesi, che appare però del tutto inverosimile e fuori dalla realtà nel caso particolare degli istituti di previdenza sociale dipendenti dal Ministero del tesoro, per i quali evidentemente sarebbe molto più adatto il sistema a ripartizione. Avviene pertanto di fatto che ogni anno esiste una differenza, calcolata con il sistema dei conti tecnici, fra le erogazioni degli istituti e le loro entrate, che va a riserva: il che evidentemente è giusto solo se si ammette l'ipotesi della cessazione dell'attività da parte dell'organismo assicuratore, cessazione di

attività che peraltro non è concepibile — ripeto — per molti di questi istituti.

Bisogna pertanto modificare radicalmente il sistema. Senza dubbio non è questa la sede per porre un problema di così vasta portata: ritengo tuttavia che si possa comunque uscire dal limite rigoroso dei conti tecnici. Sono del parere infatti che nulla cambi se si fa un calcolo diverso e si accantona per le riserve tecniche un numero di miliardi minore degli 80 previsti, avendo così la possibilità di far fronte agli oneri che si manifestano ogni anno in misura maggiore di quella consentita dalla capitalizzazione dei 286 miliardi, che non so quanto sia corrispondente all'erogazione annuale effettiva dell'istituto.

È necessario evidentemente trovare un compromesso che, a mio avviso, non è neppure definibile per legge, ma deve essere ricercato all'interno stesso dell'istituto: in definitiva si tratta di variare i conti tecnici e di reperire così i molti miliardi necessari per far fronte alle esigenze dei lavoratori e dei pensionati. Questa mi pare che sia la sola considerazione da fare, soprattutto ove si tenga presente che i conti tecnici sono in certa misura arbitrari, in quanto possono fondarsi su valutazioni non oggettive, come quelle concernenti la stima del patrimonio immobiliare. Coloro che predispongono i conti tecnici infatti calcolano il patrimonio immobiliare sulla base del valore di acquisto meno gli ammortamenti, che vengono poi investiti in altro modo: questo però è del tutto teorico, perchè non è possibile fissare un ammortamento tale che corrisponda veramente al deperimento del valore di un edificio.

Ogni anno pertanto esiste un campo notevole di arbitrarietà o meglio di facoltatività, per cui si possono apportare tutte le variazioni possibili ed immaginabili.

Di conseguenza, poichè sappiamo per esperienza che da anni, da quando cioè sono sorti questi istituti, le riserve che vanno accantonate ogni anno sono crescenti e non diminuenti, è necessario — senza peraltro modificare la struttura degli istituti — fare dei conti all'interno del sistema in modo che le riserve stesse non aumentino con quella intensità determinata da para-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)157<sup>a</sup> SEDUTA (5 dicembre 1967)

metri fissati in maniera estremamente teorica, e si possa quindi ricavare qualcosa che serva a far fronte a degli oneri che si possono considerare limitati rispetto allo avanzo tecnico che va accantonato ogni anno a riserva.

Secondo il mio parere, quindi, non dovremo preoccuparci dei conti tecnici, ma vedere la situazione con maggiore larghezza, certi che ciò non comporterà alcun mutamento: lo Stato non ci rimetterà niente, come niente ci rimetteranno gli istituti di previdenza.

A R T O M . L'opportunità della trasformazione del sistema a capitalizzazione seguito dalle Casse pensioni nel sistema a ripartizione è stata da me sostenuta fin dal 1945. Al riguardo posso anzi dire che tale trasformazione è stato l'unico mezzo che ha permesso all'INPS l'adeguamento delle pensioni con una certa elasticità.

Come ho detto, sono dunque un vecchio sostenitore di tale tesi, soprattutto in considerazione del fatto che il sistema a ripartizione consente di procedere a determinati adeguamenti in funzione della perdita del valore di acquisto della moneta. Devo peraltro far notare che anche tale sistema presenta alcune deficienze: così, ad esempio, il diverso volume dei contributi che sono stati pagati in questi anni di crisi in misura minore per effetto della disoccupazione e delle ore non pagate e passate alla Cassa integrazione è la causa prima della situazione di *deficit* in cui versa attualmente l'INPS.

B E R T O L I . Il *deficit* sarebbe stato anche peggiore, se si fosse mantenuto il sistema a capitalizzazione.

A R T O M . Penso anche io, quindi, alla utilità futura del passaggio da un sistema all'altro.

Certamente il sistema a capitalizzazione è nell'interesse del Paese in quanto rappresenta la formazione di un risparmio pubblico, cosa che ha notevole importanza per la nostra economia e che deve essere tenuta presente come elemento a favore della conservazione del sistema a capitalizzazione, fin quando sia possibile.

Debbo però rilevare, contrariamente a quanto afferma il senatore Bertoli, che modificare tale sistema non è cosa facile. Si può evidentemente modificare il tasso d'interesse tecnico, cioè il tasso tecnico di incremento della capitalizzazione, lasciando determinati margini, si possono spostare determinati punti, ma si tratta di metodi e di concetti matematici, certamente superiori alle mie capacità personali, che non sono facili da attuare.

Direi peraltro che è alquanto imprudente voler affrontare maggiori spese sostenendo che il sistema ammette maggiori possibilità. Faccio presente quindi che non potendosi abbandonare il sistema della capitalizzazione, gli scarti rispetto ai conti tecnici potrebbero rivelarsi pericolosi.

B E R T O L I . Vi è il sospetto che questo calcolo tecnico non sia perfetto.

A R T O M . Non vorrei però che il fatto di insistere su questo punto inducesse il Governo ad approfondire meglio la questione, ritardando così l'approvazione del presente provvedimento.

T R A B U C C H I . Ritengo che il senatore Bertoli abbia in parte ragione. Non posso infatti dargli ragione del tutto in primo luogo perchè è vero che gli enti pubblici che contribuiscono alle Casse in questione sono enti di cui è possibile calcolare la perennità, ma è anche vero che se fossimo un poco logici — cosa peraltro che avviene di rado — dovremmo pensare ad un certo momento di unificare le Casse in modo da avere un unico trattamento: questo perchè i trattamenti che si sommano non rappresentano una cosa che corrisponda alle effettive esigenze della vita moderna.

D'altra parte, noi stessi sappiamo che abbiamo fatto un gradino per arrivare a questa unificazione, quando abbiamo ammesso la possibilità di ricollegare i trattamenti dei dipendenti dello Stato con i trattamenti dei dipendenti degli enti locali e questi ultimi con quelli privati. Quindi, io penso che non si possa considerare soltanto il concetto della ripartizione, anche perchè, se noi ad un

certo momento dovessimo fondere questi istituti con altri, dovremmo naturalmente avere la possibilità di fornire riserve tecniche adeguate ai debiti. Del concetto della perennità, cui accennava il senatore Bertoli, credo che potremo parlare quando veramente avremo davanti a noi una situazione definitiva per arrivare ad un unico ente di assicurazione.

Poi c'è anche un altro motivo che mi fa rimanere non dico preoccupato, ma perplesso nell'accogliere il concetto della ripartizione, ed è quello che le remunerazioni di questi impiegati sono anch'esse soggette a notevoli variazioni. Noi ormai abbiamo imparato che qualche volta, anzi quasi sempre, quando vengono variate le remunerazioni, occorre farlo con effetto retroattivo per comprendere anche coloro che sono già pensionati. Quindi la ripartizione, in qualche momento, potrebbe esercitarsi fino ad assorbire delle riserve, perchè non tutte le attività di questi enti si rivalutano di per se stesse in circostanze — cui non pensiamo mai — di svalutazione: molta parte di tali attività è investita in prestiti che per loro natura non sono rivalutabili, ed è una fortuna che non lo siano perchè altrimenti gli enti locali non sarebbero più in vita. Invece le società di assicurazione hanno delle possibilità molto maggiori, giacchè investono i propri beni in valori reali.

A R T O M . Non più del 50 per cento.

T R A B U C C H I . Questi istituti, invece, hanno fatto investimenti in beni reali in misura di gran lunga inferiore al 50 per cento, mentre hanno effettuato prestiti ai vari enti locali, più o meno garantiti dallo Stato, ma non rivalutabili.

Quindi, ritengo che un certo allargamento possa anche essere attuato, non vorrei però che si andasse oltre certi limiti prudenziali, proprio perchè gli istituti previdenziali hanno questa loro caratteristica particolare.

B E R T O L I . Desidero fare una breve precisazione, perchè probabilmente sono stato frainteso. Io non propongo assolutamente che con questa legge si cambi

il sistema della capitalizzazione in quello di ripartizione. Ho fatto quel ragionamento soltanto perchè mi pare che le relative considerazioni potrebbero tranquillizzare circa la eventuale sopportabilità di un onere maggiore di quello previsto nel disegno di legge da parte degli istituti previdenziali.

B O C C A S S I . Mi dichiaro d'accordo con quanto ha detto il collega Bertoli, tanto più che mi sono già trovato d'accordo con lui durante la discussione della legge n. 965 del 1965. Abbiamo fatto il medesimo discorso.

Piuttosto, desidero far presente alla Commissione che l'emendamento da me presentato all'articolo 1 è uguale a quelli che ho presentati per l'articolo 2 e per l'articolo 5. In particolare, nell'articolo 5 del testo governativo, per tutte le riliquidazioni disposte col provvedimento in discussione si prende come punto di riferimento la data del 1° luglio 1965 e, quindi, mi è sembrato opportuno presentare questi emendamenti a quella data. Per questo ho proposto lo stesso emendamento anche all'articolo 1 e all'articolo 2.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Come relatore, debbo far presente che gli uffici prevedono che la retrodatazione al 1° luglio 1965, invece che al 1° luglio 1967, per le quote aggiunte di famiglia comporterebbe una maggiore spesa di 3 miliardi, per l'assegno complementare una maggiore spesa di 300 milioni e per la riliquidazione delle pensioni una maggiore spesa di 36 miliardi. In totale, quindi, il maggiore aggravio sarebbe di circa 40 miliardi.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I motivi per cui si debbono respingere gli emendamenti sono stati già enunciati dal relatore; si avrebbe, infatti, un maggiore aggravio di circa 40 miliardi. Però a questo proposito c'è anche un'altra considerazione da fare: il disegno di legge che abbiamo in discussione e del quale il senatore Boccassi vorrebbe far decorrere gli effetti dal 1° luglio 1965 non costituisce un semplice aggiornamento della legge precedente ma riguarda tutto il sistema di pensionamento

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

157ª SEDUTA (5 dicembre 1967)

dei dipendenti degli enti locali in relazione anche ai livelli raggiunti dalle retribuzioni.

Nell'impostare il disegno di legge il criterio che si è seguito è stato unico; pertanto per non turbare l'ordine prestabilito pregherei gli onorevoli proponenti di non insistere su tale emendamento.

**BERTOLI.** Dando per buoni i calcoli fatti dagli uffici degli istituti di previdenza, dall'onorevole relatore molto opportunamente richiamati in sede di discussione generale, vi è peraltro da rilevare che lo onere cui si andrebbe incontro in seguito all'accettazione dell'emendamento in discussione sarebbe di circa 39-40 miliardi: in questo caso vi sarebbe quindi una perfetta corrispondenza tra l'erogazione e la capitalizzazione trattandosi di 40 miliardi rispetto ai circa 4.000 previsti dal calcolo tecnico, 40 miliardi che rappresenterebbero evidentemente soltanto l'uno per cento.

Pregherei perciò l'onorevole rappresentante del Governo di tenere presente questa considerazione che, a mio avviso, è molto importante.

**BACCESI**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* L'argomentazione addotta dal senatore Bertoli è senza dubbio valida, ma in questo momento non posso tenerla presente.

**BOCCASSI.** Si tratta di una somma da corrispondere *una tantum*.

**PRESIDENTE**, *relatore.* Al fine di esaminare e porre ai voti tutti insieme gli emendamenti di contenuto analogo presentati dai senatori Boccassi ed altri, faccio presente che gli onorevoli colleghi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo 4 con il seguente:

« Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione della pensione indiretta o di reversibilità, le prime 195.000 lire della corrispondente pen-

sione diretta in nessun caso si considerano reversibili per un importo inferiore alle lire 156.000.

Le norme predette trovano applicazione per tutte le cessazioni dal servizio ed hanno effetto dal 1° luglio 1965 ».

Dopo l'articolo 4 i senatori Boccassi ed altri propongono inoltre di aggiungere un articolo 4-bis del seguente tenore:

« L'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965 è sostituito dal seguente:

« Il trattamento diretto di quiescenza è reversibile con riferimento al gruppo dei superstiti compartecipi, in base alle seguenti aliquote:

vedova: senza prole, il 60 per cento; con un orfano l'80 per cento; con due o più orfani il 100 per cento;

orfani soli: fino a tre orfani il 60 per cento; quattro o più orfani l'80 per cento; genitori: il 50 per cento;

collaterali: un fratello o una sorella, il 50 per cento; due o più fratelli o sorelle, il 50 per cento.

Rimangono ferme le norme concernenti la reversibilità per i casi che diano luogo a pensione di privilegio.

Le norme predette trovano applicazione per tutte le cessazioni dal servizio ed hanno effetto dal 1° luglio 1965 ».

In proposito, gli uffici degli istituti interessati fanno rilevare che si determinerebbe con la loro accettazione un ulteriore onere oscillante fra i 30 ed i 50 miliardi all'anno, che peraltro si ridurrebbe a 10 miliardi sulla base di un altro articolo aggiuntivo 4-bis subordinato, presentato sempre dai senatori Boccassi ed altri, del seguente tenore:

« La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento nel caso che superstiti siano il coniuge, anche solo, e uno o più figli, anche soli; né superiore all'intero ammontare della pensione diretta.

Le norme predette trovano applicazione per tutte le cessazioni dal servizio ed hanno effetto dal 1° luglio 1965 ».

**B O C C A S S I .** Desidero rilevare che, se verrà accolto il nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 4, di necessità dovrà essere accolto anche l'emendamento aggiuntivo *4-bis*, che si basa su quanto stabilito nel precedente emendamento sostitutivo.

**T R A B U C C H I .** Desidero sapere se il fatto di respingere gli emendamenti del senatore Boccassi che prevedono la retroattività preclude o meno la possibilità di discutere ed eventualmente approvare gli altri.

**P R E S I D E N T E , relatore.** Non vi è alcuna preclusione trattandosi di emendamenti del tutto indipendenti.

**T R A B U C C H I .** Allora, con cuore più tranquillo preannuncio fin d'ora che voterò contro tali emendamenti, riservandomi di esprimere il mio parere sugli altri dopo aver ascoltato la discussione.

**B O C C A S S I .** Se venissero approvati gli emendamenti agli articoli 1, 2 e 5, che prevedono la decorrenza dal 1° luglio 1965, potrei anche nitirare tutti gli altri!

**B E R T O L I .** L'osservazione che intendendo fare ammette una premessa necessaria che si riferisce all'onorevole Sottosegretario di Stato. Desidero infatti precisare che noi tutti abbiamo una grandissima stima del sottosegretario Braccesi, che per tanti anni ha lavorato accanto a noi in questa Commissione: debbo peraltro far presente che, a mio avviso, una discussione del genere di quella che si sta qui svolgendo, che implica una contrattazione fra la Commissione ed il Governo, è del tutto inutile quando il rappresentante del Governo ha un mandato preciso dal quale non può derogare. Infatti, nonostante tutti gli argomenti che noi potremo trovare, argomenti anche assai convincenti che — posso dirlo — in qualche occasione lo hanno convinto, il Sottosegretario di Stato non potrà però comportarsi alla stregua del suo convincimento perchè ha il dovere di mantenere il mandato conferitogli dal Ministro.

Tutto questo evidentemente impedisce che la discussione abbia una qualsiasi efficacia:

infatti potremmo con tutta tranquillità chiudere la discussione in quanto già conosciamo quello che il Governo in proposito ha deciso. Anzi, l'onorevole Sottosegretario di Stato potrebbe addirittura dirci preventivamente quali sono i limiti di discrezionalità entro i quali può agire ed oltre ai quali non è possibile andare, in modo da accertarli subito senza discutere oltre.

Riterrei pertanto opportuna, anzichè la presenza del Sottosegretario di Stato che può prendere — ripeto — soltanto decisioni subordinate a decisioni già prese prima dell'inizio dell'esame del provvedimento, la presenza del Ministro responsabile, che possa prendere in merito una decisione autonoma.

**B R A C C E S I , Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il primo emendamento, sostitutivo, proposto all'articolo 4 dai senatori Boccassi, Gigliotti, Pirastu e Stefanelli, è da considerarsi superfluo. In effetti, il beneficio è esteso anche ai casi di pensioni relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° luglio 1965, sicchè l'emendamento proposto è inutile. La decorrenza è strettamente connessa alla decorrenza dei miglioramenti.

Per quanto poi riguarda il secondo emendamento presentato dagli stessi senatori e volto ad aggiungere un articolo *4-bis*, si osserva che l'emendamento stesso, che sostituisce integralmente l'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965, tende sostanzialmente a modificare, con effetto dal 1° luglio 1965, le aliquote per la reversibilità del trattamento diretto di quiescenza a carico della Cassa previdenza dipendenti enti locali e della Cassa insegnanti, limitatamente alle vedove con o senza prole ed agli orfani soli, lasciando inalterate le aliquote previste per i genitori ed i collaterali, nonchè le norme per la reversibilità delle pensioni di privilegio.

Le nuove misure proposte comportano un aumento che va dal 10 per cento (vedova senza prole) al 30 per cento (vedova con due orfani), rispetto alle misure attualmente in vigore.

In merito, va anzitutto fatto presente che le aliquote introdotte dall'articolo 6 della

legge n. 965 risultano già notevolmente più favorevoli rispetto a quelle attualmente vigenti, con riferimento al gruppo dei superstiti compartecipi, per i pensionati dello Stato.

Tale situazione di particolare favore, già acquisita dai pensionati degli enti locali, non potrebbe ulteriormente potenziarsi, peraltro a breve distanza dai miglioramenti introdotti nel 1965, senza accentuare la situazione di sperequazione già determinatasi a carico dei pensionati dello Stato, il cui corrispondente trattamento diretto è già sensibilmente inferiore a quello percepito dai pensionati della Cassa previdenza dipendenti enti locali e della Cassa insegnanti.

Peraltro, le aliquote proposte — che per la vedova con due orfani raggiungono addirittura il 100 per cento del trattamento diretto — oltre a non trovare precedenti negli ordinamenti pensionistici nazionali comporterebbero un onere del tutto insostenibile per i bilanci delle due Casse pensioni interrate.

Esprimo, pertanto, parere contrario all'approvazione dell'emendamento.

Infine, per quanto concerne l'emendamento aggiuntivo subordinato dell'articolo 4-bis, presentato sempre dai senatori Boccassi, Gigliotti, Pirastu e Stefanelli, si rileva che detto emendamento, lasciando in vigore le disposizioni dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e fermo rimanendo l'effetto dal 1° luglio 1965, si limita a determinare il limite minimo e massimo delle pensioni di reversibilità. A parte le considerazioni già svolte per l'emendamento aggiuntivo e che si intendono integralmente richiamate, si segnala l'assoluta genericità della norma, che lascerebbe indeterminate le singole misure del trattamento da attribuire ai vari soggetti pensionabili. Perciò, anche per questo motivo, esprimo parere contrario all'emendamento in questione.

BERTOLI. Io ritengo necessaria la presenza del Ministro del tesoro ai lavori della Commissione. L'onorevole Sottosegretario ha ricevuto evidentemente un mandato preciso al di là del quale non può andare, mentre il Ministro potrebbe forse assumere un altro atteggiamento o comunque modifi-

care parzialmente, nel corso della discussione, quello inizialmente stabilito.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministro non potrebbe fare altro che ripetere quello che ho detto ed esprimere un uguale parere negativo.

Ad ogni modo, se volete, si può rinviare a domani il seguito della discussione per consentirmi di interpellare nel frattempo l'onorevole Ministro a questo proposito.

ARTOM. E questo appunto il suggerimento che io vorrei dare. Se si rinvia la discussione, l'onorevole Sottosegretario potrebbe in questo intervallo parlare col Ministro e dirci domani se, eventualmente, ci possa essere una qualche modifica nell'atteggiamento governativo.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo di no.

TRABUCCHI. Vorrei sapere, soprattutto per quanto si riferisce all'articolo 4-bis (mi preoccupa infatti assai di più delle pensioni di reversibilità in genere che delle pensioni dirette perchè le prime possono interessare la famiglia anche in momenti particolarmente difficili, quando ad esempio la vedova non è più risposabile, quando la pensione non è ancora diventata tale perchè gli anni di servizio sono pochi, quando i figli non sono ancora in grado di guadagnare, quando insomma non esiste altro modo per mantenere la famiglia), se fosse possibile introdurre comunque qualche miglioramento a questo proposito pur senza arrivare, evidentemente, al 100 per cento previsto in detto articolo nel caso di vedova con due o più orfani, principio che effettivamente potrebbe contrastare con tutti gli altri principi ai quali ci siamo sempre ispirati. Si potrebbe cioè, a mio avviso, mantenere il 60 per cento per la vedova senza prole, come previsto dall'articolo 4-bis, e portare all'80 per cento le pensioni per tutti gli orfani soli, tralasciando invece i genitori ed i collaterali che non rivestono la stessa importanza dei primi.

Sarei pertanto grato all'onorevole Sottosegretario di Stato se volesse convincersi

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

157ª SEDUTA (5 dicembre 1967)

che si tratta in fondo di una spesa relativa: in caso contrario, gradirei che ci chiarisse le ragioni per le quali non è possibile arrivare almeno a quanto da me suggerito.

**M A I E R .** Sotto l'aspetto umanitario sarei anche io dello stesso avviso manifestato dal senatore Trabucchi. Al riguardo debbo peraltro far notare che, accogliendo quanto egli propone, si verrebbe a creare una situazione di sperequazione nei confronti dei dipendenti dello Stato. In tal modo, quindi, si avrebbero due sperequazioni: una derivante dalle maggiori percentuali ed una derivante dalle maggiori retribuzioni.

Pertanto, pur essendo d'accordo sull'opportunità di aumentare il più possibile le pensioni indirette, ritengo che responsabilmente si debbano tenere presenti le conseguenze alle quali così facendo si andrà incontro, in quanto non sarà più possibile rispondere negativamente a richieste analoghe che ci venissero da altri settori, che evidentemente comporterebbero degli oneri eccessivi per lo Stato.

**P R E S I D E N T E , relatore.** Mi pare che la Commissione non condivida la proposta avanzata dal senatore Bertoli: attendere la venuta dell'onorevole Ministro vorrebbe dire infatti rinviare l'approvazione del provvedimento in esame.

**B E R T O L I .** Ritengo che la discussione non si concluderà questa sera: l'onorevole Ministro potrebbe pertanto essere presente alla seduta di domani, quando si proseguirà l'esame del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E , relatore.** Faccio presente all'onorevole collega che il proposito della Commissione è quello di concludere questa sera.

Pertanto, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Boccassi ed altri, al quale sia il relatore che il rappresentate del Governo si sono dichiarati contrari.

(Non è approvato).

Metto allora ai voti l'articolo 1 nel testo presentato dal Governo.

(È approvato).

#### Art. 2.

Ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, a carico delle Casse pensioni di cui al precedente articolo, è concesso, con effetto dal 1° gennaio 1967, l'assegno complementare, nella misura e con le norme di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488. A decorrere da tale data, l'assegno suppletivo, di cui all'articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e successive modificazioni, è soppeso.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, gli assegni di superinvalidità a favore dei titolari di pensioni dirette di privilegio a carico delle Casse pensioni di cui al comma precedente, istituiti con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, rimangono invariati, per le diverse lettere della tabella *E* della legge 11 agosto 1950, n. 648, nelle misure previste dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616. A far tempo dalla data predetta, le norme recanti ulteriori modifiche alla citata legge n. 648 del 1950, non trovano applicazione nei confronti dei predetti titolari di pensione.

Al primo comma dell'articolo 2 è stato presentato dai senatori Boccassi ed altri un emendamento tendente a sostituire le parole « con effetto dal 1° gennaio 1967 » con le altre « con effetto dal 1° luglio 1965 ».

Io ho già illustrato il significato della norma prevista nel testo governativo ed ho spiegato le ragioni per le quali non è possibile accogliere l'emendamento proposto.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Boccassi ed altri.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

## Art. 3.

Per le domande presentate dagli iscritti alle Casse pensioni di cui al precedente articolo 1 posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi e i periodi riscattabili ai sensi dei rispettivi ordinamenti sono interamente ammessi a riscatto anche se eccedono gli anni 15. Rimangono ferme le norme concernenti i massimi periodi consentiti per la rateizzazione, qualora il pagamento del relativo contributo venga effettuato a rate mensili.

(È approvato).

## Art. 4.

Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1967, ai fini della determinazione della pensione indiretta o di reversibilità, le prime 195.000 lire della corrispondente pensione diretta in nessun caso si considerano reversibili per un importo inferiore a lire 156.000. La norma predetta, con effetto dal 1° gennaio 1967, trova applicazione anche per le pensioni indirette e di reversibilità relative a cessazioni dal servizio dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1966.

A questo articolo i senatori Boccassi ed altro hanno presentato tre emendamenti: il primo sostitutivo, gli altri due aggiuntivi, l'uno subordinato all'altro.

Metto ai voti il primo emendamento, tendente a sostituire l'intero articolo 4 con il seguente:

« Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione della pensione indiretta o di reversibilità, le prime 195.000 lire della corrispondente pensione diretta in nessun caso si considerano

riversibili per un importo inferiore alle lire 156.000.

Le norme predette trovano applicazione per tutte le cessazioni dal servizio ed hanno effetto dal 1° luglio 1965 ».

(Non è approvato).

Il secondo emendamento tende ad aggiungere dopo l'articolo 4 un articolo 4-bis del seguente tenore:

« Il trattamento diretto di quiescenza è reversibile con riferimento al gruppo dei superstiti compartecipi, in base alle seguenti aliquote:

vedove: senza prole; il 60 per cento; con un orfano l'80 per cento; con due o più orfani il 100 per cento;

orfani soli: fino a tre orfani il 60 per cento; quattro o più orfani l'80 per cento;

genitori: il 50 per cento;

collaterali: un fratello o una sorella, il 40 per cento; due o più fratelli o sorelle, il 50 per cento.

Rimangono ferme le norme concernenti la reversibilità per i casi che diano luogo a pensione di privilegio.

Le norme predette trovano applicazione per tutte le cessazioni dal servizio ed hanno effetto dal 1° luglio 1965 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Il terzo emendamento tende ad aggiungere, in via subordinata, dopo l'articolo 4, un articolo 4-bis del seguente tenore:

« La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente nè inferiore al 60 per cento nel caso che superstiti siano il coniuge, anche solo, e uno o più figli, anche soli; nè superiore all'intero ammontare della pensione diretta.

Le norme predette trovano applicazione per tutte le cessazioni dal servizio ed hanno effetto dal 1° luglio 1965 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).



5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)157<sup>a</sup> SEDUTA (5 dicembre 1967)

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo proposto dal Governo, di cui ho già dato lettura.

(*E approvato*).

#### Art. 5.

Le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965 si riliquidano, con effetto dal 1° gennaio 1967, applicando le norme contenute nel presente articolo e nei successivi articoli 6 e 7. Il nuovo importo, per le relative pensioni indirette e di riversibilità, si determina, sulla base del corrispondente trattamento diretto riliquidato, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 6, 7 e 8 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e nel precedente articolo 4.

La riliquidazione delle pensioni dirette di cui al comma precedente si effettua secondo i criteri stabiliti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965:

si attribuisce come data di cessazione dal servizio del dipendente, quella del 31 dicembre 1966;

si attribuisce, come parte *a*) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, quella virtuale risultante dall'applicazione delle norme contenute nel successivo articolo 6;

si considera come servizio utile quello computato per la liquidazione della pensione originaria, aumentato degli eventuali anni di abbuono per esodo volontario o per mancato giuramento.

Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965, si considera l'eventuale pensione aggiuntiva in godimento al 30 giugno 1965 e, nel caso di cessazione dal servizio avvenuta nel periodo dal 1°

gennaio 1958 al 30 giugno 1965, si considera anche la eventuale quota di pensione relativa ai servizi simultanei che già siano stati computati ai fini della liquidazione della pensione originaria. La riliquidazione della quota di pensione di cui alla lettera *b*) del citato articolo 3, si effettua maggiorando del 35 per cento le predette eventuali pensione aggiuntiva e quota di pensione relativa a servizi simultanei.

A R T O M . Vorrei proporre un piccolo emendamento. In questo articolo si richiama la lettera *b*) dell'articolo 3 della legge n. 965 del 1965, che riguarda gli aumenti di pensione dovuti per campagne di guerra.

Nel secondo comma dell'articolo si stabilisce che « La riliquidazione delle pensione diretta di cui al comma precedente si effettua secondo i criteri stabiliti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge 26 luglio 1965, n. 965 ».

L'emendamento che propongo tenderebbe ad aggiungere alla fine del comma le parole: « tranne che la valutazione delle campagne di guerra che resterà sempre operante ancorchè si superi l'aliquota uno ».

La questione è che si torna a calcolare la pensione di guerra, ma quando si arriva all'aliquota uno, cioè si arriva al massimo di pensione, questo massimo non è aumentato per effetto delle campagne di guerra.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non accetto l'emendamento.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Come i colleghi hanno sentito, il senatore Artom propone di aggiungere, alla fine del secondo comma dell'articolo 5, le parole: « tranne che la valutazione delle campagne di guerra che resterà sempre operante ancorchè si superi l'aliquota uno ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, non accolto dal Governo.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo di cui ho dato lettura

(*È approvato*).

## Art. 6.

Ai fini della determinazione della parte *a*) della retribuzione annua contributiva virtuale di cui al comma terzo del precedente articolo 5, si prende a base:

1) per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, il trattamento annuo pensionistico diretto spettante al 30 giugno 1965 e determinato con le esclusioni indicate al comma secondo dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1965, n. 965. Tale trattamento deve essere considerato con l'ulteriore esclusione dell'eventuale parte aggiuntiva di pensione e con la riduzione delle eventuali maggiorazioni apportate per la valutazione delle campagne di guerra, di anni di abbuono per esodo volontario o mancato giuramento oppure di altri analoghi benefici. Nei casi di pensioni dirette non di privilegio tale riduzione si effettua applicando le norme annesse alla tabella I allegata alla presente legge;

2) per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 e fino al 30 giugno 1965, la retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1958, computata anche con l'eventuale maggiorazione prevista dal comma primo dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, e quella riferita alla data di cessazione, considerate entrambe, però, con esclusione delle parti attribuibili ai servizi simultanei ed ai servizi che abbiano dato luogo a quota aggiuntiva di pensione in godimento al 30 giugno 1965, contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 5.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, si effettua il prodotto dell'importo del trattamento annuo di cui al n. 1) per il coefficiente della tabella II, unita alla presente legge, corrispondente agli anni di servizio utile. Nei casi di pensioni dirette di privilegio, qualora abbia trovato applicazione l'elevazione al minimo prevista dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si assume quale coefficiente della tabella II quello fisso 2,50. Come parte *a*) della retribuzione annua contributiva al 31 dicembre 1966

si attribuisce il suddetto prodotto considerato con una maggiorazione di lire 200.000.

Per le cessazioni dal servizio avvenute nel periodo dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965, prese a base le due retribuzioni contemplate al n. 2), si confronta il prodotto della retribuzione al 1° gennaio 1958 per il coefficiente della tabella III, unita alla presente legge, corrispondente all'epoca di cessazione, con la retribuzione riferita alla data di cessazione. Tra gli importi risultanti si sceglie quello più favorevole. Come parte *a*) della retribuzione annua contributiva al 31 dicembre 1966 si attribuisce il predetto importo più favorevole considerato con una maggiorazione di lire 50.000.

La parte *a*) della retribuzione contributiva annua virtuale attribuita in applicazione dei due commi precedenti, qualora superi lire 4.000.000, per l'importo eccedente viene considerata soltanto per un'aliquota:

fino a lire 6.000.000 di retribuzione, del 70 per cento;

da lire 6.000.001 a lire 8.000.000, del 40 per cento;

per la parte residuale, del 10 per cento.

I senatori Boccassi ed altri propongono di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 6.

Tale ultimo comma stabilisce che, nel conteggio della retribuzione virtuale, ai fini di accordare o meno i miglioramenti, si terrà conto, oltre i 4 milioni di lire e fino a 6, soltanto di un'aliquota del 70 per cento; oltre i 6 milioni e fino a 8, un'aliquota del 40 per cento e, oltre 8 milioni, di un'aliquota del 10 per cento.

Ora, qual è il proposito del Governo nel disporre questa norma? Di considerare, ai fini della concessione dei miglioramenti, quelle che, nel linguaggio comune, sono chiamate « superpensioni ». I colleghi Pirastu, Stefanelli, Boccassi e Gigliotti si proporrebbero di abolire il limite previsto e dunque di accordare, ai fini della valutazione della retribuzione virtuale, l'intero volume dei compensi percepiti da determinati impiegati di alto bordo, che sono praticamente soltanto quelli delle aziende muni-

cializzate o degli ospedali. Ma essi propongono poi un emendamento aggiuntivo, cioè un articolo 6-bis, che va considerato assieme a quello soppressivo e nel quale si parla di « trattamento di pensione », per cui non si sarebbe più nel campo della determinazione della retribuzione virtuale ai fini di accordare o meno i miglioramenti, bensì nel campo delle pensioni in atto. L'articolo aggiuntivo risulta così formulato:

« Il trattamento di pensione della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, qualora superi lire 4.000.000, per l'importo eccedente viene corrisposto soltanto per una aliquota:

fino a lire 6.000.000 di pensione, del 70 per cento;

da lire 6.000.001 a lire 8.000.000, del 40 per cento;

per la parte residuale, del 10 per cento ».

Ora, ritenendo di aver ben chiarito qual è l'oggetto di questo articolo, mi permetto di sollevare un dubbio: possiamo noi, di fronte a coloro che hanno acquisito dei diritti e pagano in proporzione a quanto stabilisce la legge, decurtare l'ammontare del trattamento di pensione che sorge dai contributi corrisposti?

B O C C A S S I . È molto meglio che decurtare la retribuzione contributiva!

P R E S I D E N T E , *relatore*. Io pongo una questione di costituzionalità o meno della norma.

B O C C A S S I . Si è formulato un articolo separato appunto perchè in esso si parla di pensione e non di retribuzione. Se il Governo l'accetta, mi pare che la questione sia risolta.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi domando come vedrà il collega Trabucchi l'articolo 12 in relazione a questa norma.

T R A B U C C H I . L'articolo 12 non l'approverò mai, perchè lo considero anticostituzionale, molto più di quanto non lo sia questa norma, per motivi che spiegherò quando sarà il momento.

Ora, per quanto riguarda la norma in questione, qui si rientra nell'applicazione, se non sbaglio, dell'articolo 227 del testo unico della legge comunale e provinciale, secondo il quale il trattamento di pensione non si può mutare in due casi: quando la persona sia già andata in pensione, perchè allora si tratta di un diritto acquisito, o quando abbia già raggiunto i limiti di età per andare in pensione su domanda. Quindi ritengo che se l'articolo in questione incide sulle norme dell'articolo 227 del testo unico della legge comunale e provinciale, assolutamente non possa essere approvato. Se invece riteniamo che la norma valga per le pensioni future, allora può anche andare; ad un cittadino possiamo dire: ti cambio il regime di pensione ma non gli possiamo imporre l'articolo 12. Aggiungo subito però che alla questione darei importanza oltre i 6 milioni, perchè una pensione di 4 milioni l'anno, che significa un po' meno di 300 mila lire al mese, può considerarsi oggi una buona pensione, ma non una « superpensione ».

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La limitazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 6 del disegno di legge è stata adottata nel quadro della perequazione dei trattamenti, esclusivamente in rapporto ai miglioramenti pensionistici previsti da detta legge ed applicati alla retribuzione virtuale fissata per la determinazione degli stessi miglioramenti e non alle pensioni vere e proprie, proprio perchè, essendo la pensione, sotto il profilo tecnico, la risultante degli anni di servizio prestati e delle retribuzioni raggiunte alla cessazione, non si sono voluti pregiudicare i maggiori diritti connessi all'anzianità e al servizio prestato.

Viceversa, l'emendamento sostitutivo 6-bis reca una limitazione che avrebbe vigore in ogni caso, sia per le attuali che per le future pensioni, e pertanto da applicarsi non già alla retribuzione ma al trattamento di pen-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

157ª SEDUTA (5 dicembre 1967)

sione vero e proprio, determinando così una indiscriminata riduzione dei trattamenti maturati, che inciderebbe in maggiore o minor misura in rapporto, appunto, alla anzianità utile raggiunta da ciascuno.

Ma, a parte ciò, la norma proposta acquista un rilievo di ingiustificato sfavore poichè urta contro i principi generali vigenti in materia assicurativa, per cui le prestazioni sono da rapportare alle contribuzioni versate, contro il divieto di riduzione del trattamento statuito dall'ordinamento della Cassa, nonchè contro il principio della certezza dei diritti, dal momento che i limiti in argomento andrebbero applicati anche nei confronti di pensioni già conferite.

Inoltre, la modifica sarebbe tale da sovvertire completamente il principio della commisurazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio dell'attività di servizio, principio cui entrambe le Casse si erano di recente informate, coerentemente all'evoluzione in atto in materia previdenziale.

Il mio parere è quindi negativo, per le ragioni esposte.

**B O C C A S S I .** Devo dire che non si è compreso lo spirito dell'emendamento, che è questo: se c'è un principio di solidarietà mutualistica, questo principio deve essere applicato proprio, secondo i limiti e le percentuali indicate, al trattamento di pensione, non alla retribuzione, perchè, altrimenti, chi ha la retribuzione più alta con poco servizio è il più colpito. Con il nostro emendamento si vuole correggere questo errore.

**P R E S I D E N T E , relatore.** Io ho chiesto stamane, in via ufficiosa, quante potevano essere le grosse pensioni. Mi si è detto: una cinquantina.

**M A G L I A N O .** È pericoloso toccare le pensioni acquisite.

**B R A C C E S I** *Sottosegretario di Stato per il tesoro* I principi che ho esposto mi impediscono di accettare l'emendamento. L'esempio portato dal collega Boccassi è giusto, ma noi dobbiamo guardare alla generalità.

**T R A B U C C H I .** Vorrei far notare che la formulazione dell'ultimo comma nel testo proposto dal Governo potrebbe far nascere dei dubbi.

Qui è detto: « La parte a) della retribuzione contributiva annua virtuale attribuita in applicazione dei due commi precedenti, qualora superi lire 4 milioni, per l'importo eccedente viene considerata soltanto per una aliquota:

fino a lire 6.000.000 di retribuzione, del 70 per cento;

da lire 6.000.001 a lire 8.000.000, del 40 per cento;

per la parte residuale, del 10 per cento ».

Ora, io interpreto la norma così e vorrei che il Sottosegretario mi dicesse se la mia interpretazione è esatta. Supponiamo che la retribuzione sia di 7 milioni; l'interessato prende il 70 per cento fino a 6 milioni e il 40 per cento fino a 8 milioni.

**P R E S I D E N T E , relatore.** Prende l'intero fino a 4 milioni, da 4 a 6 soltanto il 70 per cento e da 6 a 8 solo il 40 per cento.

**T R A B U C C H I .** Per la parte fino a 4 milioni, l'intero; per la parte da 4 fino a 6, il 70 per cento; e per la parte, supponiamo, da 6 a 7, il 40 per cento. Questa, ripeto, è l'interpretazione che io do. Il senatore De Luca mi faceva osservare che egli intenderebbe così la norma: fino a 4 milioni si prenderebbe il 100 per cento e poi, fino a 6, il 70 per cento e fino a 8 il 40.

**P R E S I D E N T E , relatore.** Mi pare che dicendo: « per l'importo eccedente i 4 milioni », non ci possa essere dubbio alcuno.

**T R A B U C C H I .** Formulerei la norma così: « La parte a) della retribuzione contributiva annua..., per la parte eccedente i 4 milioni viene considerata come segue: per l'importo eccedente i 4 milioni, fino a 6 milioni, per un'aliquota del 70 per cento; per l'importo eccedente i 6 milioni fino a 8, per un'aliquota del 40 per cento, eccetera ».

BERTOLI. Allora si dovrebbe specificare: « da 4 milioni e 1 lira fino a 6 milioni, per un'aliquota del 70 per cento; da 6 milioni e 1 lira fino a 8 milioni, per un'aliquota dal 40 per cento », eccetera.

TRABUCCHI. No, perchè si tratta di scaglioni, che si riferiscono soltanto ad una parte.

MAIER. Non so se la mia osservazione si inserisca bene nell'articolo in esame. Ma vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione.

Come vengono considerate le pensioni di quel personale che viene collocato a riposo con limiti di età diversi da quelli normali? Per essere precisi: i vigili urbani vengono collocati a riposo a 50 o 55 anni. Come funziona per essi questa norma? Secondo me, poichè andando a riposo a quell'età non possono raggiungere i 40 anni di servizio, bisognerebbe far loro raggiungere entro quei limiti il massimo della pensione.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma vorrei chiedere se un vigile urbano riesce ad andare in pensione con più di 4 milioni!

MAIER. Credo che, trattando la materia delle pensioni, dobbiamo affrontare anche questa questione. Come vengono sistemati costoro? Supponiamo che raggiungano i 35 anni di servizio. Il coefficiente è 0,825, quindi non arrivano al massimo.

PRESIDENTE, *relatore*. Passiamo alla votazione dell'emendamento suppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 6 proposto dai colleghi Boccassi, Gigliotti, Pirastu e Stefanelli.

TRABUCCHI. Poichè l'onorevole Sottosegretario ha chiarito che qui non si violano i principi stabiliti dall'articolo 228 della legge comunale e provinciale, dichiaro che voterò contro l'emendamento suppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 6.

BERTOLI. Faccio rilevare che non si può procedere alla votazione dell'emendamento suppressivo puro e semplice, cioè senza tener conto che esso è collegato con l'altro emendamento — presentato dagli stessi senatori Boccassi, Gigliotti, Pirastu e Stefanelli — tendente ad introdurre un articolo 6-bis. Forse è opportuno votarli insieme, facendone magari un unico emendamento che sia contemporaneamente suppressivo e sostitutivo.

PRESIDENTE, *relatore*. Il secondo emendamento non è sostitutivo ma aggiuntivo, perchè non riguarda i miglioramenti delle pensioni, ma i limiti di taluni trattamenti pensionistici; per cui è esatta la sua collocazione come articolo a sè indicata dai proponenti.

Però è certo che dire soltanto che i nostri colleghi Boccassi, Gigliotti, Pirastu e Stefanelli propongono l'abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 6 — senza fare menzione dell'emendamento aggiuntivo — potrebbe indurre chi non fosse in buona fede ad una interpretazione non corrispondente alla realtà, nel senso cioè che con l'emendamento suppressivo si vogliamo favorire le pensioni maggiori.

Perciò ritengo opportuno mettere prima in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Boccassi, Gigliotti, Pirastu e Stefanelli e tendente ad introdurre un articolo 6-bis, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

BOCCASSI. A questo punto dichiaro di ritirare, a nome anche dei colleghi Gigliotti, Pirastu e Stefanelli, l'emendamento suppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 6.

PRESIDENTE, *relatore*. Allora metto in votazione l'articolo 6 nel testo predisposto dal Governo, con la sola modifica formale dell'ultimo comma suggerita precedentemente dal collega Trabucchi e concordata successivamente come segue:

« La parte a) della retribuzione contributiva annua virtuale attribuita in applicazione dei due commi precedenti, per l'importo ec-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

157ª SEDUTA (5 dicembre 1967)

cedente lire 4.000.000 viene considerata soltanto per un'aliquota:

del 70 per cento per l'importo da lire 4.000.001 a lire 6.000.000 di retribuzione;

del 40 per cento per l'importo da lire 6.000.001 a lire 8.000.000;

del 10 per cento per l'importo residuale ».

(È approvato).

#### Art. 7.

Per effetto della riliquidazione, in nessun caso può essere attribuito come nuovo trattamento annuo di pensione diretta, a decorrere dal 1° gennaio 1967, un trattamento inferiore a quello corrispondente in godimento o spettante al 31 dicembre 1966. Qualora tale ultimo trattamento sia compreso tra lire 2.500.000 e lire 2.526.000, ovvero non raggiunga lire 2.500.000, come nuovo trattamento annuo in nessun caso può essere attribuito un trattamento inferiore, rispettivamente, a lire 2.526.000, ovvero al trattamento riferito al 31 dicembre 1966 considerato senza la eventuale elevazione al minimo previsto dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1965 n. 965, e con una maggiorazione di lire 26.000.

L'eventuale integrazione del trattamento derivante dall'applicazione del comma precedente è attribuita alla quota di pensione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Boccassi ed altri un emendamento tendente a sostituire il primo comma con altri del seguente tenore:

« Per effetto della riliquidazione, in nessun caso può essere attribuito come nuovo trattamento di pensione diretta un trattamento inferiore a quello corrispondente in godimento o spettante al 31 dicembre 1966. Qualora tale ultimo trattamento sia compreso tra le lire 2.500.000 e lire 2.552.000 come nuovo trattamento annuo in nessun caso può essere attribuito un trattamento inferiore a lire 2.252.000. Qualora invece detto trattamento non raggiunga lire 2.500.000, in

nessun caso può essere attribuito un trattamento inferiore a quello riferito al 31 dicembre 1966 con una maggiorazione di lire 52.000.

Il trattamento di quiescenza diretto non può essere in nessun caso inferiore a lire 260.000 annue.

Il trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità non può essere in nessun caso inferiore a lire 208.000 annue.

I benefici di cui al comma precedente decorrono dal 1° luglio 1965.

**B O C C A S S I**. Ritiro questo emendamento.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. È stato inoltre presentato sempre dai senatori Boccassi ed altri un emendamento subordinato tendente a sostituire il primo comma dell'articolo con i seguenti:

« Per effetto della riliquidazione, in nessun caso può essere attribuito come nuovo trattamento annuo di pensione diretta un trattamento inferiore a quello corrispondente in godimento o spettante al 31 dicembre 1966. Qualora tale ultimo trattamento sia compreso tra le lire 2.500.000 e lire 2.552.000 come nuovo trattamento annuo in nessun caso può essere attribuito un trattamento inferiore a lire 2.552.000. Qualora invece detto trattamento non raggiunga le lire 2.500.000, in nessun caso può essere attribuito un trattamento inferiore a quello riferito al 31 dicembre 1966 con una maggiorazione di lire 52.000.

Le norme predette trovano applicazione per tutte le cessazioni dal servizio ed hanno effetto dal 1° luglio 1965 ».

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Su tale emendamento il Governo si è già dichiarato d'accordo a condizione che venga soppressa la retroattività.

**B O C C A S S I**. Aderisco alla soppressione dell'ultimo comma dell'emendamento.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)157<sup>a</sup> SEDUTA (5 dicembre 1967)

dai senatori Boccassi ed altri, quale risulta con la soppressione dell'ultimo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 8.

Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1965, numero 965, è prorogato dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1972.

A questo articolo è stato presentato dal senatore De Luca un emendamento sostitutivo dell'intero testo, al quale aderiscono il senatore Angelilli e io stesso, con un altro del seguente tenore:

« Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1965, numero 965, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza — compreso quello della Ragioneria centrale — è prorogato dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1972 ».

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'accoglimento di tale emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dal senatore De Luca.

(È approvato).

#### Art. 9.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni anno compila il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e ne allega le relazioni illustrative ai rendiconti annuali compilati in base alle vigenti dispo-

sizioni per la gestione degli Istituti di previdenza. I prossimi bilanci tecnici saranno compilati, per la Cassa dipendenti enti locali, con riferimento al 1° gennaio 1969, e per la Cassa insegnanti, con riferimento al 1° gennaio 1970, e le relative relazioni saranno allegate, rispettivamente, al rendiconto per l'anno 1969 e al rendiconto per l'anno 1970.

Ai fini di proporre opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, le rispettive Commissioni di studio sono nominate in conformità delle norme contenute nel terzo comma dell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Per la nomina di tali Commissioni è necessario che, per ogni Cassa, siano state acquisite le risultanze di almeno due bilanci tecnici annuali successivi a quelli che hanno già formato oggetto di esame da parte della precedente rispettiva Commissione.

(È approvato).

Arrivati a questo punto, passiamo all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7.

Si tratta di un emendamento aggiuntivo e di uno aggiuntivo subordinato.

L'emendamento aggiuntivo, articolo 7-bis, è del seguente tenore:

« Gli orfani e le orfane nubili e vedove maggiorenni i genitori, i fratelli, le sorelle e tutti coloro che sono equiparati ad essi, hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta anche se lo stato di inabilità al lavoro proficuo e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, purchè le condizioni stesse siano accertate come sussistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ».

I colleghi certamente ricorderanno la discussione che su questo argomento sorse in occasione dell'approvazione della legge 965 del 1965. Rammento anche ai colleghi che il primo comma dell'articolo 27 della legge n. 965 così recita: « Le orfane nubili o vedove hanno diritto alla pensione di reversibilità, anche se lo stato di inabilità a

lavoro proficuo e la nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, purchè le condizioni stesse siano accertate come sussistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ».

Devo innanzitutto far notare, come relatore, che con l'emendamento si tende ad ampliare la portata della norma. Infatti, mentre nel testo che ho ora letto si parla solo di orfane vedove o nubili, nell'emendamento si fa riferimento ad orfani ed orfane maggiorenni, genitori (cioè gli ascendenti), fratelli e sorelle (cioè i collaterali) e tutti coloro che sono equiparati ad essi (cioè gli adottivi). Si ripete poi il concetto già accettato nell'articolo 27 della legge del 1965.

Qui non possiamo dire che il precedente non ci sia. Si tratta di una questione di notevole importanza, ma che il Parlamento, non soltanto la Commissione, ha accettato già.

Detto questo, e detto poi che vi è un articolo aggiuntivo subordinato, 7-ter, che esclude dalla norma gli ascendenti e i collaterali e lascia soltanto i figli illegittimi e le figlie nubili o vedove maggiorenni, do la parola al collega Trabucchi.

**T R A B U C C H I .** Io non riesco a capire il significato del comma che dice che gli orfani, le vedove e le sorelle hanno diritto alla pensione di reversibilità purchè le condizioni siano accertate esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Se una persona muore sei mesi dopo tale data, la concessione della pensione di reversibilità viene esclusa?

C'è una norma precedente che regola il diritto alla pensione di reversibilità per il futuro, cioè per il superstite che diventa inabile posteriormente. Si tratta semplicemente di un dato di fatto.

Faccio un esempio: ad una sorella che non era a carico e che viene paralizzata dopo sei mesi, diventando quindi inabile, non si concede la pensione di reversibilità?

**P R E S I D E N T E , relatore.** La norma dell'articolo 27 della legge del 1965 può essere interpretata nel senso che le condizioni che essa prescrive siano accertate come sussistenti all'atto dell'entrata in vigore del-

la presente legge. Non fa cenno alla data della morte del titolare diretto.

Se alla data di entrata in vigore di questa legge, pubblicata il 16 agosto 1965 sulla *Gazzetta Ufficiale* e andata in vigore quindici giorni dopo, praticamente col 1° settembre, sussistevano le condizioni di inabilità al lavoro proficuo e la nullatenenza (l'una e l'altra insieme), il diritto alla pensione di reversibilità veniva riconosciuto. Rimaneva indeterminato (e, a mio giudizio, escluso) il fatto che queste condizioni sopravvenissero successivamente. Si trattava di un riconoscimento che la legge accordava in quel momento soltanto.

Con questo emendamento si intende ripetere quel principio estendendolo a coloro che all'atto della morte del titolare diretto non erano inabili e nullatenenti. Se le condizioni della inabilità e della nullatenenza si verificano adesso, cioè alla data dell'entrata in vigore del provvedimento, ecco che si possono accendere nuove pratiche di pensione; se invece non sussistono a tale data, l'occasione per chiedere la pensione di reversibilità non si ripete più, cioè non si ha la possibilità di accendere una pratica di pensione di reversibilità qualora quelle condizioni si verificassero successivamente all'entrata in vigore del provvedimento.

**B O C C A S S I .** Rimane valida, comunque, la norma precedente, la quale stabilisce che per ottenere la pensione di reversibilità l'interessato deve risultare, oltre che a carico, anche nullatenente al momento della morte del titolare della pensione diretta.

Io ritiro l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 27, ma mantengo quello subordinato presentato per il medesimo articolo.

**A R T O M .** A me pare che il concetto rimanga sempre quello che gli estremi necessari per concedere la pensione debbono sussistere al momento della morte del *de cuius*. Noi facciamo una eccezione per coloro che si sono trovati in queste condizioni dopo la morte dell'avente diritto, ma prima dell'entrata in vigore della legge.



BERTOLI. Allora, se una vedova diventerà inabile fra un anno non percepirà niente?

PELLEGRINO. Esiste sempre la norma generale che stabilisce che un congiunto, figlio, moglie a carico inabile, automaticamente percepisce la pensione del titolare se risulta a suo carico prima della morte di questi.

BERTOLI. Supponiamo che fra un anno, dopo l'entrata in vigore della legge, muoia un titolare di pensione e che fra due anni la figlia o la sorella si trovino nella condizione di nullatenenza e di inabilità: costoro avranno diritto alla pensione?

BOCCASSI. L'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, recita al primo comma: « Le orfane nubili o vedove hanno diritto alla pensione di reversibilità anche se lo stato di invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, purchè le condizioni stesse siano accertate come sussistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. »; ai fini del diritto alla pensione di reversibilità da parte delle orfane nubili o vedove è sufficiente, cioè, che lo stato di inabilità o di nullatenenza, non sussistendo alla data della morte del lavoratore titolare della pensione stessa, sussista all'atto dell'entrata in vigore della legge. Cioè l'articolo 27 della legge stabilisce questo diritto. L'emendamento aggiuntivo 7-bis tende a che cosa? A parificare a tale fine gli orfani e le orfane, i genitori, le sorelle e i fratelli, cioè i collaterali.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo subordinato, sempre riferendoci all'articolo 27 della legge n. 965, si tende con esso ad eliminare la sperequazione che appare più clamorosamente ingiusta, cioè quella tra orfani ed orfane e si elimina tutto il resto. Dice precisamente l'emendamento:

« Il primo comma dell'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, è sostituito dal seguente:

“I figli legittimi ed equiparati e le figlie nubili e vedove maggiorenni hanno diritto alla pensione di reversibilità anche se lo stato di invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, purchè le condizioni stesse siano accertate come sussistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge” ».

MAIER. Io sono molto perplesso, non solo per l'emendamento, ma anche per l'articolo 27 della legge n. 965. Se noi sostenessimo, infatti, che il diritto alla pensione può maturare anche per situazioni che si verificano dopo la morte del dante causa, allora si tratterebbe di un criterio direi giusto, umano. Ma qui la norma diventa estremamente pericolosa. C'è da tenere presente, infatti, che vi è anche il raggiungimento del 65° anno di età, che comporta di per sè l'inabilità a proficuo lavoro. Si andrebbe addirittura a creare una situazione di disparità tra coloro che hanno 64 anni e sei mesi alla pubblicazione della legge e coloro che ne hanno 65. Quindi si aprirebbe una falla che potrebbe allargarsi all'infinito.

Se si vuol fare un provvedimento giusto, si deve sostenere che il diritto a pensione matura, indipendentemente dall'esistenza di una determinata situazione, al momento della morte del titolare, quando si verifica la nullatenenza e la mancanza di attitudine al lavoro.

Se si tratta di sempre sono d'accordo, se si tratta di una sola volta non sono d'accordo.

GIGLIOTTI. Indubbiamente, la norma presenta il pericolo che coloro che acquistano questa duplice situazione di invalidità e di nullatenenza in un secondo momento non hanno diritto alla pensione. Si potrebbe evitare questa incongruenza adottando una formula molto più semplice, quale ad esempio: « Il primo comma dell'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, si estende ai figli legittimi ed equiparati ».

MAIER. Cioè si parificano maschi e femmine, ma a quella data.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

157ª SEDUTA (5 dicembre 1967)

G I G L I O T T I . O si estende la norma quale che sia il momento in cui si verificano le due condizioni, oppure si ritorna alla situazione in atto alla morte del pensionato.

T R A B U C C H I . Dobbiamo valutare separatamente le due circostanze. Una prima questione riguarda l'equiparazione dei sessi, l'equiparazione dei figli con i genitori e via di seguito; una seconda questione riguarda l'opportunità di estendere il diritto alla pensione di reversibilità anche se lo stato di invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'iscritto, purchè le condizioni stesse siano accertate come sussistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge.

Io concordo con la tesi esposta dal senatore Maier e cioè: o facciamo una norma generale con la quale si stabilisce che coloro che diventeranno inabili e nulla tenenti anche tra cento anni hanno diritto alla pensione di reversibilità, oppure diciamo che nel 1965 abbiamo voluto fare una concessione, ma adesso dobbiamo attenerci alla norma originaria, per cui ha diritto a pensione solo la persona a carico inabile e nulla tenente al momento della morte del pensionato.

A R T O M . È da rilevare che la norma secondo la quale ha diritto a pensione solo la persona a carico inabile e nulla tenente al momento della morte del pensionato si applica non solo all'INPS, ma a tutte le altre pensioni, per cui se oggi facciamo una deroga, modifichiamo il sistema generale delle pensioni, il che è molto grave.

B O C C A S S I . Qui si sta giocando sulle parole; comunque, se lo ritenete opportuno, modifico il mio emendamento sopprimendo le parole: « all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ».

A N G E L I L L I . Anch'io concordo con il senatore Maier, perchè se nel 1965 è stata creata una posizione di privilegio, non è detto che adesso dobbiamo ripetere quanto è stato fatto allora. O si fa una norma di carattere generale che garantisca tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dal-

la legge (nullatenenza e inabilità), oppure è inutile fare una norma di carattere parziale che vada a beneficio soltanto di pochi e crei così una discriminazione.

B E R T O L I . Non condivido la posizione assunta da alcuni colleghi i quali sostengono che o si fa una norma di carattere generale oppure non si fa niente; e poichè il Governo propende per questa seconda soluzione, tutti riteniamo di avere la coscienza a posto perchè era stata posta una alternativa. Noi invece, a mio avviso, dobbiamo proporre tra le due alternative quella che riteniamo più giusta, anche se l'alternativa più giusta può creare delle sperequazioni rispetto alle norme che si applicano per altri casi di pensioni reversibili, poichè è un passo avanti che si compie. Se, infatti, l'alternativa più giusta creerà delle sperequazioni, vorrà dire che si faranno gli stessi passi avanti in un secondo momento, quando cioè si tratterà degli altri Istituti.

Faccio un esempio: se la sorella di un pensionato, che ha vissuto con il fratello per tanti anni, diventa inabile prima della sua morte, ha diritto alla pensione di reversibilità; se, invece, diventa inabile poco tempo dopo la morte del fratello, non ha diritto alla pensione. Questa è una vera ingiustizia.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Ma per le orfane nubili e le vedove è stato posto rimedio!

B E R T O L I . Io mi riferisco al caso generale.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Ma non possiamo risolverlo adesso il caso generale!

B E R T O L I . Facciamo ora questo caso: due sorelle, una delle quali ha vissuto con il fratello per tanti anni, diventano inabili alla stessa data, prima della morte del fratello pensionato. Si verifica che mentre quella che ha vissuto con il fratello ha diritto alla pensione (quindi oltre ad avere usufruito dell'assistenza del fratello per tanti anni, ha anche il beneficio della pensione di reversibilità), l'altra, pur essendo divenuta ina-

bile prima della morte del fratello, non ha questo diritto. Esiste, quindi, una situazione di ingiustizia e quando l'altra volta venne affacciato questo stesso problema, il Governo accettò una soluzione di compromesso, quella di dare cioè un regalo *una tantum*. Si ricorse a tale soluzione poichè si trattava di un problema di vasta portata che toccava direttamente il bilancio dello Stato.

La situazione attuale è diversa: i bilanci tecnici degli Istituti di previdenza possono sopportare questo onere. Facciamo, quindi, intanto questo passo avanti nell'ambito degli Istituti di previdenza dipendenti dal Ministero del tesoro, con il proponimento che successivamente, quando ci saranno possibilità di bilancio, questa norma verrà estesa a tutte le altre categorie di pensionati aventi diritto alla pensione di reversibilità.

**A R T O M .** Faccio il caso limite: un pensionato muore e lascia una figlia di venti anni. Dopo 40 anni questa figlia diventa inabile. A 40 anni di distanza dalla morte del pensionato ha diritto alla pensione?

**P R E S I D E N T E , relatore.** Deve essere inabile e nullatenente.

**B E R T O L I .** Si tratta di un caso puramente teorico che difficilmente si verificherà nella realtà: la ragazza che a 20 anni perde il padre, fra 40 anni avrà ella stessa diritto alla pensione, perchè si suppone che in tutto questo periodo di tempo avrà lavorato.

**P R E S I D E N T E , relatore.** Data l'ora tarda, pregherei i colleghi di essere più concisi nei loro interventi.

**T R A B U C C H I .** Se si accetta la tesi del senatore Bertoli — alla quale io stesso aderirei — bisogna introdurre un altro concetto, e cioè che colui che aspira alla pensione di reversibilità deve dimostrare che viveva a carico del pensionato al momento della sua morte.

**A N G E L I L L I .** È giusto.

**P R E S I D E N T E , relatore.** È una limitazione, cioè non basta il grado di paren-

tela per avere diritto alla pensione, ma bisogna dimostrare che, al momento della morte, del pensionato colui che aspira alla pensione di reversibilità risultava a suo carico.

**B R A C C E S I , Sottosegretario di Stato per il tesoro.** L'istituto della reversibilità della pensione a favore dei superstiti nullatenenti o inabili esiste da tempo negli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte dell'Istituto di previdenza, a differenza dello Stato che lo ha introdotto nel proprio ordinamento solo nel 1958. Il principio fondamentale per la concessione della pensione diretta e di reversibilità è che le condizioni di inabilità e di nullatenenza devono esistere alla data del decesso del dante causa. Con la proposta in esame, non solo si viene a derogare a tale principio, ma soprattutto si viene a consentire il conferimento di un beneficio anche a chi a suo tempo ne era stato escluso per mancanza di requisiti richiesti alla morte del dante causa. Sostanzialmente con tale norma si viene a creare una sperequazione tra i casi di morte avvenuti anteriormente alla data della entrata in vigore della legge e quelli che si verificheranno successivamente a tale data. Per i primi, infatti, sarebbe ammessa la revisione della posizione previdenziale per la concessione del diritto alla pensione diretta e di reversibilità; mentre per i secondi, una volta accertato il difetto dei requisiti, non vi sarebbe alcuna possibilità di revisione.

**P R E S I D E N T E , relatore.** Ma l'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, ha derogato a questo principio stabilendo esplicitamente che « le orfane nubili o vedove hanno diritto alla pensione di reversibilità anche se lo stato di invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, purchè le condizioni siano accertate come sussistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ». Ora, a mio avviso, è molto difficile per il Governo resistere contro il fatto che questo principio non venga ripetuto, anche se dubito che il rappresentante del Governo possa ampliarlo, come appunto è nel legittimo tentativo del proponente dell'emendamento, perchè quanto meno dovreb-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

157ª SEDUTA (5 dicembre 1967)

be conoscere quale onere assumerebbe la Cassa.

Come relatore debbo associarmi nell'esortare il rappresentante del Governo ad accettare lo stesso principio stabilito dall'articolo 27 della legge n. 965.

Comunque, in attesa che l'onorevole Sottosegretario assuma informazioni in merito all'onere derivante dall'accoglimento dell'emendamento in discussione, propongo di passare all'esame dell'articolo 10, di cui do lettura:

#### Art. 10.

Nel caso di sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione a favore degli iscritti alle Casse pensioni di cui al precedente articolo 1, per l'accertamento della sussistenza del requisito concernente il minimo di anni di iscrizione stabilito dalla lettera d) e dal comma secondo dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, come servizi resi con iscrizione alle Casse pensioni si considerano anche i servizi ammessi a ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza delle Casse stesse in base alle norme dei rispettivi ordinamenti.

(È approvato).

#### Art. 11.

La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali — INADEL — per temporanee esigenze finanziarie della gestione previdenza, un prestito di lire dieci miliardi. Il prestito sarà somministrato per cinque miliardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per la residua parte, in base alle richieste che saranno avanzate dall'INADEL non oltre il 31 dicembre 1972. Il prestito complessivo, con i relativi interessi, sarà ammortizzato in un periodo non superiore a 35 anni a partire dal 1° gennaio 1973, al tasso annuo composto del 4,25 per cento, mediante versamento di rate semestrali posticipate costanti.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, in ordine alla garanzia, si prescinde dall'adozione dei criteri indicati al n. 7) dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855.

Proporrei di sostituire il testo dell'articolo 11 con il seguente:

« La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per esigenze finanziarie della gestione assistenza un prestito di lire quindici miliardi.

Il prestito sarà somministrato, per lire cinque miliardi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per altri cinque miliardi entro il quarto trimestre dell'anno 1968 e, per i residui cinque miliardi, in base alle richieste che saranno avanzate dall'INADEL non oltre il 31 dicembre 1972.

Il prestito complessivo, con i relativi interessi, sarà ammortizzato in un periodo non superiore a 35 anni a partire dal 1° gennaio 1973, al tasso del 5,25 per cento, mediante versamento di rate semestrali costanti ».

Mi riserverei poi in seguito, se del caso, di presentare anche un altro emendamento, che potrebbe diventare l'articolo 11-bis:

« Il Ministro del tesoro, d'intesa con quello delle finanze, tratterrà annualmente e verserà alla Cassa depositi e prestiti, nell'apposito conto corrente intestato all'INADEL di cui all'articolo 12 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, a decorrere dall'esercizio 1968, l'importo dei contributi dovuti all'INADEL dalle Provincie e dai Comuni sulle somme spettanti agli Enti predetti per quote di compartecipazione a tributi erariali o per mutui concessi per il pareggio economico del bilancio di previsione in misura pari all'intero importo dei contributi stessi per l'esercizio corrente e del 20 per cento di quelli arretrati di competenza degli esercizi 1967 e precedenti.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali — INADEL — un prestito di 35 miliardi a titolo di anticipazione straordinaria sui contributi arretrati di competenza degli esercizi 1967 e precedenti,

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

157ª SEDUTA (5 dicembre 1967)

dovuti dalle Provincie, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il prestito sarà somministrato entro il 1969 e sarà rimborsato in cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1970 mediante versamento di rate semestrali posticipate costanti, comprensive degli interessi al tasso del conto corrente.

I prestiti anzidetti sono garantiti dallo Stato ».

Poichè ritengo che l'onorevole Sottosegretario abbia assunto le informazioni necessarie in merito all'emendamento prima in discussione, propongo di sospendere l'esame dell'articolo 11 e di riprendere al punto dove avevamo interrotto.

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario agli emendamenti concernenti gli orfani così come sono stati formulati; può solo accettare una formulazione del genere: « Ai soggetti considerati nell'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, sono aggiunti gli orfani maschi, con la decorrenza di allora ».

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Il Governo accetterebbe, quindi, l'estensione dell'articolo 27 della legge n. 965 agli orfani ma con decorrenza dell'entrata in vigore della legge del 1965.

**T R A B U C C H I**. Senza dubbio l'emendamento da noi proposto merita un esame più approfondito che non è possibile effettuare dato il tempo limitato che abbiamo a disposizione; aderirei, pertanto, alla modifica proposta dall'onorevole Sottosegretario, di estendere cioè l'articolo 27 della legge n. 965 solo agli orfani maschi e con decorrenza dal 1965.

**B E R T O L I**. Anche a nome del senatore Boccassi dichiaro di essere d'accordo con il senatore Trabucchi: potremmo infatti ritirare il nostro emendamento ed accettare quello che propone l'onorevole rappresentante del Governo.

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il testo di tale emendamen-

to potrebbe essere il seguente: « Fra i soggetti previsti dall'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, sono compresi gli orfani maschi »: ovviamente con la stessa decorrenza dal 1965.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Come relatore desidero ringraziare l'onorevole rappresentante del Governo per la larghezza e la comprensione che ha voluto dimostrare attraverso la presentazione di questo emendamento. Sarebbe preferibile peraltro la seguente formulazione: « Le norme di cui all'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, numero 965, sono estese agli orfani maschi ».

**B E R T O L I**. Tale emendamento comporta evidentemente un vantaggio e nel contempo anche uno svantaggio: il vantaggio è rappresentato dal fatto che vengono compresi anche i maschi e lo svantaggio dal fatto che tutte le femmine che da allora ad oggi, dal 1965 ad oggi cioè, si sono trovate nelle condizioni per cui è stata applicata una volta tanto la legge ora, con l'entrata in vigore del presente provvedimento, non percepiranno più niente.

In altri termini il Governo ha concesso e ritirato qualcosa contemporaneamente. Mentre infatti ha concesso per quanto si riferisce ai maschi, ha ritirato per quanto si riferisce alle femmine. Tutte le femmine, infatti, oltre che i maschi, che si sono trovate nelle condizioni di invalidità dopo la morte del dante causa, essendo la morte avvenuta tra l'entrata in vigore di questa legge ed oggi non hanno niente, mentre se approvassimo l'emendamento proposto dal collega Boccassi potremmo includere nella norma tutti i maschi e le femmine che si sono trovati in quelle condizioni.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Qui però bisogna essere realisti. Io avevo prospettato una soluzione. Esiste l'articolo 27 della legge n. 965, che riguarda le orfane nubili o vedove in determinate condizioni e avevo chiesto che si riaprisse per le orfane, vedove o nubili la possibilità di concessione di una pensione. Aveva detto nelle considerazioni generali il collega Boccassi: e i maschi? L'onorevole Sottosegretario, nella sua risposta, ha

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)157<sup>a</sup> SEDUTA (5 dicembre 1967)

accolto con larghezza le richieste ma io gli debbo chiedere a quanto ammonta l'onere relativo.

G I G L I O T T I . Che succede per coloro che avevano la duplice condizione al momento dell'entrata in vigore della legge n. 965 e che oggi non l'hanno più? Dovremmo forse chiarire questo punto aggiungendo: « purchè le condizioni siano accertate come sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

T R A B U C C H I . Si tratta di casi eccezionali. Lasciamo la estensione ai maschi e basta.

B E R T O L I . Può capitare che da allora ad oggi molti maschi e molte femmine si trovino nelle condizioni in cui si potrebbe applicare la legge, nel caso facessimo riferimento all'atto di entrata in vigore di questa legge.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Che cosa si è inteso dire con le parole: « come sussistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge »?

B E R T O L I . Ricordo che questa formulazione è stata adottata perchè il Governo voleva sanare la situazione fino a quel momento, senza tenere conto di quanto poteva verificarsi successivamente.

T R A B U C C H I . Per eliminare ogni questione basterà dire semplicemente che nell'articolo 27 della legge n. 965, dopo la parola « vedove », si aggiungono le altre: « e gli orfani ».

P R E S I D E N T E , *relatore*. Accetterei piuttosto l'emendamento nel testo proposto dal senatore Boccassi.

Informo la Commissione che in questo momento il senatore Maier ha presentato il seguente emendamento: « La norma prevista dal primo comma dell'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, è estesa a tutti coloro che hanno titolo alla pensione di reversibilità ».

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mantengo il testo dell'emendamento da me proposto, ma non posso accettare altre modificazioni per questa sera, poichè debbo fare prima degli accertamenti in merito alla spesa.

P R E S I D E N T E . Dovremmo quindi rinviare ogni decisione alla prossima seduta.

T R A B U C C H I . Sarebbe opportuno, però, che questa sera approvassimo tutti gli articoli della legge, lasciando in sospenso solo questo punto.

B E R T O L I . Prego pertanto l'onorevole Sottosegretario di Stato di fare i calcoli sia per quanto riguarda l'*una tantum*, sia per quanto riguarda l'estensione generale.

T R A B U C C H I . A mio avviso, sarebbe opportuno introdurre due articoli, il primo dei quali sostanzialmente estenda le disposizioni di cui trattasi agli uomini. Suggerirei la seguente dizione: « Nell'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, dopo le parole « nubili » vengono aggiunte le parole « gli orfani ».

P R E S I D E N T E , *relatore*. Su questo punto per il momento è chiusa la discussione: in proposito l'onorevole Sottosegretario di Stato ci riferirà domani mattina. Desidererei pregarlo di valutare insieme agli altri anche l'emendamento proposto dal senatore Maier.

Poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che l'articolo 7-bis è accantonato.

Ricordo a questo punto agli onorevoli colleghi che ho già dato lettura, senza però farne una proposta formale, di un emendamento sostitutivo dell'articolo 11 del disegno di legge. La prima parte di tale emendamento riguarda la contrazione da parte dell'INADDEL di un mutuo di 15 miliardi di lire con la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali da somministrare entro tre date; la seconda parte autorizza il Ministero del tesoro a trattenere annualmente, a partire dall'esercizio 1968, sulle erogazioni che farà sia per compartecipazioni alla imposta gene-

rale sull'entrata dei comuni, sia per compartecipazioni alle tasse automobilistiche per le provincie e per la somministrazione di mutui per il ripiano di disavanzi economici, quello che sarà l'onere a carico dei dipendenti a favore della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, trattenendo in cinque annualità gli arretrati che gli enti locali avessero alla data del 31 dicembre 1967.

BERTOLI. Desidero rilevare — come questione pregiudiziale — che noi possiamo discutere un emendamento soltanto se vi è un membro della Commissione che lo presenta formalmente.

ANGELILLI. Per aprire la discussione potrei presentarlo io: almeno per quanto si riferisce alla prima parte.

BERTOLI. Faccio notare al senatore Angelilli, che forse non ne ha afferrato a fondo il significato, che l'emendamento in questione è contro i comuni.

TRABUCCHI. Non è quello il pericolo grosso per i comuni.

BERTOLI. Desidererei sapere qual è il pensiero del Governo.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo presenta questo emendamento:

« La Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale assistenza enti locali (INADEL) per esigenze finanziarie della gestione assistenza, un prestito di lire 15 miliardi.

Il prestito sarà somministrato, per lire 5 miliardi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per altri 5 miliardi entro il quarto trimestre dell'anno 1968 e per i residui 5 miliardi, in base alla richiesta, non oltre il 31 dicembre 1972 » ...

ARTOM. Questa modifica è a favore della gestione assistenziale invece che della gestione previdenziale.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. ... « Il prestito complessivo, con i relativi interessi, sarà ammortizzato in un periodo non superiore a 35 anni a partire dal 1° gennaio 1973, al tasso annuo composto del 4,25 per cento, mediante versamento di rate semestrali posticipate costanti.

Il prestito anzidetto è garantito dallo Stato, per il rimborso del capitale e per il pagamento dei relativi interessi ».

PRESIDENTE, *relatore*. Che cosa vuol dire « tasso annuo composto », se gli interessi sono pagati tutti gli anni? Tanto è vero che in precedenza io mi ero riservato di proporre questa formula: « Il prestito sarà somministrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sarà ammortizzato a partire dal 1° gennaio 1973, mediante versamento di rate semestrali comprensive degli interessi ». Resta poi il fatto che il 4,25 per cento è un tasso che molto difficilmente possiamo accettare qui, da' momento che nel corso della discussione abbiamo considerato che la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ha un bilancio tecnico nel quale contempla investimenti al 5,25 per cento e ha potuto migliorare la propria situazione perchè ha ottenuto il 6,24 per cento. Per cui bisognerebbe mettere chiaro e tondo: 5,25 per cento.

BERTOLI. Desidererei che il Sottosegretario rispondesse a questa questione preliminare, e cioè se in base alle leggi attuali la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali può fare le operazioni previste in questo articolo. La mia impressione è che possa farlo, ma non con quel tasso.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il tasso è eccezionale.

BERTOLI. Allora la norma serve solo per il tasso eccezionale.

PRESIDENTE, *relatore*. Dicendo: « La Cassa è autorizzata a concedere », è evidente che l'autorizzazione riguarda questo scopo specifico; si allargano le facoltà nel caso non ci fossero.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)157<sup>a</sup> SEDUTA (5 dicembre 1967)

BERTOLI. Ma se c'è già una norma è inutile stabilirne un'altra.

PRESIDENTE, *relatore*. Ma c'è la garanzia dello Stato.

BERTOLI. Allora, d'accordo.

TRABUCCHI. Io mi pongo tre domande...

Noi partiamo dal concetto che l'Istituto di previdenza conceda all'INADEL un prestito di 15 miliardi. Dobbiamo, però, tenere presente che l'INADEL — e questo credo che sia noto a tutti — non è in condizioni di poter continuare a svolgere la sua attività; penso, pertanto, che la concessione del prestito, dilazionato peraltro in tre rate di 5 miliardi ciascuna, non sia sufficiente a sanare la situazione dell'Istituto: è come dare una aspirina ad un ammalato di cancro. Ed io credo che nel caso specifico sarebbe più opportuno sanare la situazione in modo definitivo. Da un certo punto di vista sarei anche dell'avviso di prendere in considerazione l'idea che qui è stata ventilata di far concedere il prestito di 35 miliardi dalla Cassa depositi e prestiti.

Non sarei, invece, d'accordo sull'altra proposta che era stata avanzata, ma per un motivo opposto a quello sostenuto dal senatore Bertoli; e cioè non perchè lo Stato, una volta concesso un anticipo, non possa trattenere la relativa somma dalle entrate del Comune, ma perchè si instaurerebbe veramente il sistema per cui tutti i comuni, anche quelli che adesso pagano, non pagherebbero più e aspetterebbero la fine dell'anno perchè intervenga lo Stato, e quindi la situazione dell'INADEL peggiorerebbe ancora di più.

Pertanto sono del parere che possiamo votare tranquillamente a favore della concessione del mutuo di 15 miliardi, che in effetti è giusto anche se sappiamo perfettamente — questo bisogna tenerlo presente — che costituisce un grosso guaio, per così dire, per i comuni, che sono normalmente finanziati dagli Istituti di previdenza.

Sarebbe necessario però che nel contempo noi facessimo un voto — e che il Sottosegretario di Stato lo accettasse — affinché

il Governo non lasci l'INADEL in queste condizioni, sperando che venga la manna dal cielo: è molto probabile che questa non venga e pertanto bisogna fare in modo che l'INADEL possa comunque provvedere a pagare i suoi debiti.

PRESIDENTE, *relatore*. Faccio presente agli onorevoli colleghi che da una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'INADEL risulta che esiste un *deficit* della gestione assistenza che si aggira, in termini globali, intorno ai 60 miliardi di lire, così ripartiti: 20 miliardi rappresentano disavanzi accertati per i due esercizi (10 per ciascun esercizio) 1965 e 1966, e oltre 38 miliardi rappresentano crediti verso enti locali o di beneficenza (in particolare 28 miliardi riguardano i comuni e 11 miliardi circa gli ospedali).

Per provvedere alle necessità dell'assistenza ai dipendenti degli enti locali è avvenuto che l'INADEL ha stornato 36 miliardi dal fondo di previdenza destinandoli al fondo di assistenza: di conseguenza il fondo di previdenza non ha potuto effettuare gli investimenti ed ottenere dalle riserve tecniche i redditi che dovevano servire per le capitalizzazioni per certi servizi.

Allo stato attuale — e questa notizia mi è stata confermata anche al Ministero del tesoro — l'INADEL non è in grado di fare più niente. Perchè non può più prelevare dal cosiddetto fondo di previdenza, dunque dovrebbe incominciare a non pagare.

L'idea di anticipare dieci miliardi è venuta fuori in correlazione anche alla situazione che si è manifestata nell'ambito di talune mutue. Poi i dieci miliardi sono diventati quindici. In seguito è emersa la tesi di ripianare la situazione finanziaria e di istituire il sistema non di surrogarsi ai comuni, nel senso che se i Comuni sono inadempienti si interviene, ma, secondo questo articolo, di non prevedere più l'obbligo del versamento: il Ministero del tesoro trattiene annualmente.

È certo, anche se non siamo tenuti a considerare il sistema in questo disegno di legge, che il vuoto dell'INADEL non lo col-



miamo con quindici miliardi e che questo è il momento, così almeno crede taluno, visto che lo Stato dà la garanzia per 15 miliardi, che essa sia data anche con il mutuo per la cassa depositi e prestiti.

Detto questo e tenuto presente che il Governo nella sua responsabilità ha presentato un nuovo testo dell'articolo 11, che parla di 15 miliardi, approviamolo.

**A N G E L I L L I .** Vorrei fare una sola osservazione.

Emerge, anche dalla chiara esposizione del Presidente, che la situazione debitoria dell'INADEL si aggiunge a quella disastrosa di tutti gli enti mutualistici. Noi avremo che i dipendenti degli enti locali non godranno più dell'assistenza; lei stesso, onorevole Presidente, leggendo quella memoria, ha detto infatti che l'INADEL ha potuto far fronte alle spese per l'assistenza utilizzando i fondi della gestione previdenziale.

Si tratta di una situazione gravissima, sulla quale richiamo l'attenzione della Commissione e del Governo, perchè di fronte ad essa non possiamo rimanere indifferenti. È necessario trovare una soluzione. I 15 miliardi non risolvono, ma rinviano la questione. Perciò io chiedo l'intervento del Governo, affinché possa essere assicurata l'assistenza ai dipendenti degli enti locali.

**B R A C C E S I ,** *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Le osservazioni svolte dal senatore Trabucchi e anche dal senatore Angelilli appaiono giuste. Però debbo far notare che non possiamo in questo momento prendere in considerazione la concessione del mutuo di 35 miliardi, e ciò prima di tutto perchè non ci sono fondi sufficienti; gli altri motivi vengono da sè.

Il problema non è dimenticato. È allo studio, anche in relazione ad una revisione della situazione di tutti gli enti.

**T R A B U C C H I .** Vorrei chiedere se il Governo accetterebbe un ordine del giorno nel quale si chieda l'impegno a prendere in esame la situazione dell'INADEL e a suggerire una soluzione.

**P R E S I D E N T E ,** *relatore.* Presenti, il senatore Trabucchi, l'ordine del giorno ed il Governo lo esaminerà.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11 — nel testo suggerito dal Sottosegretario Braccesi, e con le modifiche sorte dalla discussione — di cui do lettura:

« La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per esigenze finanziarie della gestione assistenza un prestito di lire quindici miliardi.

Il prestito sarà somministrato, per lire cinque miliardi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per altri cinque miliardi entro il quarto trimestre dell'anno 1968 e, per i residui cinque miliardi, in base alle richieste che saranno avanzate dall'INADEL non oltre il 31 dicembre 1972.

Il prestito complessivo, con i relativi interessi, sarà ammortizzato in un periodo non superiore a 35 anni a partire dal 1° gennaio 1973, al tasso annuo composto del 4,25 per cento, mediante versamento di rate semestrali posticipate costanti.

Il prestito anzidetto è garantito dallo Stato, per il rimborso del capitale e per il pagamento dei relativi interessi ».

(È approvato).

#### Art. 12.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, per le categorie di personali iscritti alle Casse pensioni e riguardate contemporaneamente da contratti collettivi di lavoro nazionale ed aziendale, come contratto collettivo di lavoro deve intendersi quello nazionale.

La norma contenuta nel presente articolo ha valore di interpretazione autentica.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dai senatori Trabucchi, Conti, Angelilli e Molinari, tendente ad aggiungere alla fine del primo comma il seguente periodo: « eventualmente integrato da norme aziendali purchè richiamate o previste

espressamente nel contratto nazionale, o comunque recepite nei regolamenti speciali degli enti o aziende dai quali dipendono tali personali ».

**T R A B U C C H I .** Il disegno di legge d'iniziativa governativa riguarda due punti fondamentali. Il primo è quello di riconoscere una validità ad alcuni tipi di contratto collettivo e non ad altri. Quando, infatti, si ritiene valida la remunerazione prevista dal contratto collettivo nazionale e non dai contratti collettivi locali o dai regolamenti locali, si viola l'ordinamento fondamentale sul quale sono basati i rapporti di lavoro. Oggi i contratti nazionali hanno il loro valore e i contratti collettivi locali che li integrano hanno altrettanto valore.

Secondo punto: io ritengo che una applicazione retroattiva certamente vada ad urtare contro l'articolo 227 della legge comunale e provinciale per coloro che sono andati in pensione nel periodo intermedio e per coloro che nel periodo intermedio hanno raggiunto i minimi pensionabili.

Sussiste poi un'altra grave questione: il contratto collettivo ha una sua unitarietà, una sua complessità. Quando, infatti, in un contratto collettivo si stabilisce: tanto di pensione, tanto di remunerazione, eccetera, non possiamo dire: va bene, il contratto resta valido per la remunerazione, ma non per la pensione; non possiamo cioè intaccarlo in qualche sua parte.

Aggiungo un'ultima considerazione: come è possibile dire a della gente che ha pagato in base alla interpretazione unica e logica della legge del 1959: hai pagato per ischerzo, perchè adesso interpreto diversamente i presupposti del contratto e ti do indietro i soldi che hai versato? Evidentemente qui andiamo contro tutti i principi e contro tutti i diritti acquisiti.

Per i motivi esposti ritengo opportuno l'emendamento in discussione. Se il Governo non potesse accettarlo, suggerirei che l'articolo venisse stralciato dal disegno di legge perchè se ne discuta a parte con più calma, serenità ed obiettività.

**A R T O M .** Mi associo senz'altro alle considerazioni fatte dal senatore Trabucchi,

facendo peraltro rilevare che il sistema dei contratti collettivi dà una determinazione dei minimi, che possono essere integrati attraverso accordi aziendali, i quali in tal modo vengono a sommarsi al contratto collettivo formando appunto una vera e propria integrazione. È sulla base della somma delle due disposizioni che si procede alla determinazione delle paghe ed è sulle paghe effettivamente corrisposte che si fa il calcolo delle trattenute.

**B E R T O L I .** Pur avendo una mentalità poco giuridica, mi sembra che gli argomenti addotti dal senatore Trabucchi siano talmente evidenti da non poter non essere accettati. Debbo dire però che non comprendo per quale ragione da tali argomenti non si tragga la conclusione più diretta, e cioè che l'unico emendamento possibile è quello soppressivo dell'articolo 12.

**P E L L E G R I N O .** Io vorrei essere, se possibile, ancora più drastico. Dico questo perchè sono preoccupato del fatto che, al di là dei contratti collettivi, possano esistere delle aziende le quali, ad un certo momento, emettano delle deliberazioni che stabiliscano stipendi favolosi solo per l'ultimo mese e che pertanto, dovendo noi liquidare la pensione sulla base dello stipendio percepito l'ultimo mese, sorgano quegli inconvenienti che è facile immaginare.

**B E R T O L I .** Non è possibile accettare il principio che gli amministratori degli enti locali, per favorire un dipendente, all'ultimo mese gli aumentino lo stipendio! Non possiamo ammettere cose di questo genere!

**A R T O M .** L'aumento di stipendio ad un determinato impiegato non costituisce un contratto aziendale, ma un contratto individuale. Il contratto aziendale è un contratto collettivo che riguarda tutta la mestranza.

**P R E S I D E N T E , relatore.** Mi trovo di fronte ad una proposta molto chiara e debbo dire, per la verità, che sarei tentato di accettarla: si tratta della proposta soppressiva dell'articolo 12, che — se non er-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)157<sup>a</sup> SEDUTA (5 dicembre 1967)

ro — è stata avanzata dal senatore Bertoli. Gradirei sentire in merito il parere del rappresentante del Governo.

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli articoli 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, interpretando autenticamente l'articolo 12 della legge 11 aprile 1955, n. 379, stabiliscono che gli elementi costitutivi della retribuzione annua contributiva, tra gli altri requisiti, debbono essere previsti da disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro nazionali, non aziendali. Il richiamo alle diverse fonti normative è in relazione alle varie categorie di iscritti alla Cassa di previdenza. Per quanto si riferisce alla categoria di persone il cui trattamento economico è disciplinato da contratti collettivi di lavoro, in sede di applicazione delle norme di cui sopra, l'Amministrazione confortata dal conforme avviso degli organi di controllo (Ragioneria generale e Corte dei conti), si è costantemente attenuta al criterio di considerare come elementi costitutivi della retribuzione ai fini contributivi e pensionistici solamente gli emolumenti previsti dai contratti collettivi stipulati su scala nazionale, e ciò per l'ovvia esigenza di assicurare a parità di condizioni lavorative un trattamento quanto più possibile uniforme in senso generale, prescindendo dalle particolari condizioni aziendali.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Che cosa dice il Governo circa l'emendamento sopra-pressivo?

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiederei di accantonare fino a domani anche questo articolo.

**T R A B U C C H I**. Io sarei orientato per uno stralcio dell'articolo, in modo da poter riesaminare la materia di cui è oggetto in tutti i suoi aspetti.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Vorrei far presente che, dato l'ormai vicina scadenza della legislatura, stralciare l'articolo significa non parlarne più.

Ad ogni modo, sentiamo l'onorevole rappresentante del Governo.

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto la proposta di stralcio.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, in accoglimento della proposta del senatore Trabucchi propongo che l'articolo 12 venga stralciato dal disegno di legge. Metto ai voti tale proposta.

(*E approvata*).

Proporrei di aggiungere, dopo l'articolo 12, un articolo 12-*bis* che ha per iscopo principale di rendere più agevole l'amministrazione del patrimonio immobiliare degli Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro.

L'articolo 12-*bis* sarebbe pertanto così formulato:

« I limiti di somma risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono triplicati per quanto si riferisce alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

Per il pagamento delle spese relative alla gestione e manutenzione del predetto patrimonio immobiliare, la Direzione generale degli istituti di previdenza è autorizzata ad effettuare aperture di credito a favore degli Intendenti di finanza e dei Direttori provinciali del tesoro.

I lavori, le provviste e i servizi, relativi alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di cui sopra, possono essere eseguiti senza l'osservanza delle forme di contrattazione previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, purchè l'importo di ogni singolo lavoro, provvista o servizio, non superi le lire 360.000. Per la liquidazione delle relative spese, escluse quelle riferentisi alla fornitura di oggetti di comune commercio, di cui sia notorio il prezzo corrente, occorre l'attestazione, da parte dell'Organo tecnico competente, della rego-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)157<sup>a</sup> SEDUTA (5 dicembre 1967)

larità dell'esecuzione o fornitura e della congruità dei prezzi. Quando si tratti di provviste, occorre, in ogni caso, la dichiarazione di assunzione in carico o di immediato impiego, rilasciata dall'agente responsabile ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Se non si fanno osservazioni, data l'ora tarda, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 22,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari